

CXXXVII.

2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Parole di compianto del presidente sulla morte del deputato Frascara. = Rinvio di una interpellanza del deputato Pierantoni, e avvertenze del presidente del Consiglio. = Dichiarazione del deputato Consiglio sopra una interrogazione da lui annunciata. = Il deputato Mariotti presenta la relazione sullo schema di legge per l'alienazione di fabbricati demaniali posti a Roma ed a Torino. = Convalidamento della elezione del collegio di Valenza (dopo inchiesta parlamentare), e di quelle di Sorrento, e di Pietrasanta. = Il deputato Mancini presenta la relazione sullo schema di legge intorno ai conflitti di attribuzione. = Seguito della discussione sullo schema di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza — Dichiarazioni dei ministri delle finanze, e di grazia e giustizia — Emendamento svolto dal deputato Minucci — Approvazione del primo comma dell'articolo di legge presentato dal deputato Pisanelli, accettato dal Ministero — Emendamento del deputato De Zerbì — Avvertenza del deputato Sulis — Osservazioni contro l'emendamento, del deputato Castagnola, e del ministro guardasigilli — È respinto — Si approvano alcuni paragrafi — Aggiunta del deputato Chiaves — Approvazione dell'articolo unico, con aggiunta del deputato Barazzuoli — Voti motivati dei deputati Massa, Morini ed altri, e dei deputati Lanza, Sella ed altri — Il deputato Donati svolge la proposta della minoranza — Opposizioni del deputato Crispi alla proposta Lanza e del deputato Pierantoni all'inchiesta — Il deputato Lanza sostiene la proposta per la nomina di una Giunta speciale — Schiarimenti del deputato Taiani — Repliche del guardasigilli — Spiegazioni dei deputati Donati, Pierantoni, Taiani, e Depretis — Svolgimento della proposta Massa, in opposizione alla inchiesta speciale — Spiegazioni personali del deputato Auriti — Dichiarazioni del deputato Crispi — È approvato il voto motivato del deputato Massa e di altri — Adesione del presidente del Consiglio ai cinque articoli della minoranza della Giunta, che sono approvati — Osservazioni dei deputati Chiaves, e Spantigati, sopra la nomina della Giunta d'inchiesta — È approvato un articolo 6 dei deputati Broglio e Tenca — Dichiarazione del deputato Ferrara. = Discussione dello schema di legge intorno a provvedimenti ferroviari di urgenza — Opposizioni del deputato Consiglio — Spiegazioni del ministro per le finanze, e del deputato Sella — Osservazioni del deputato Maurogò nato — Repliche — I due articoli sono approvati. = Ad istanza del presidente del Consiglio, si stabilisce seduta per domani. = Votazione a squittinio segreto, ed approvazione dei quattro disegni di legge discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane.

PRESIDENTE. Ho il dolore di partecipare alla Camera che ieri alle ore sette pomeridiane cessò di vivere in questa città l'egregio nostro collega, onorevole Angelo Frascara, deputato del collegio di Capriata.

Egli apparteneva alla Camera da più Legislature, prendeva parte ai nostri lavori con esemplare assiduità, ed aveva destato in mezzo a noi i più

sinceri sentimenti di distinta stima e di rispettosa amicizia. L'onorevole Angelo Frascara, dedicatosi da giovane agli ardui studi della ingegneria, fu esecutore intelligente di pubbliche e grandiose opere. Uomo di mente elevata e di rara attività, consacrò tutta la sua esistenza allo studio ed al lavoro; di animo generoso, largheggiò caritatevoli soccorsi, e non rifiutò più importanti conforti a chi ne invocava il benevolo appoggio. Egli amò

la patria, e ne desiderò ardentemente la prosperità; da più anni affranto di salute, in pochi giorni di malattia, egli fu rapito al paese, agli amici, agli affetti della sua famiglia; nell'associarmi al lutto e all'amaro cordoglio di essa, vorrei che potesse esserle di qualche sollievo il mesto tributo di onoranza e di rimpianto che, a nome della Camera, io pago alla di lui memoria. (*Segni di approvazione*)

Debbo avvertire la Camera che l'accompagnamento funebre della salma del compianto nostro collega Frascara avrà luogo questa sera alle ore 6 e mezza, e si dovrà nominare una Commissione perchè voglia rappresentare la Camera nella mesta cerimonia, e se la Camera me lo consente, designerò io gli onorevoli nostri colleghi che dovranno farne parte. (*Voci. Sì! sì!*)

PISSAVINI, segretario. È giunta alla Camera la seguente petizione:

1173. 192 cittadini di Corleone uniscono le loro istanze a quelle della cittadinanza palermitana perchè il Parlamento voglia respingere il progetto di legge pei provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. Colla petizione n° 1172 la Giunta municipale di Venezia, a nome del Consiglio comunale, rassegna alla Camera alcune osservazioni contro il progetto di legge concernente l'amministrazione e l'ordinamento delle scuole elementari e il miglioramento delle condizioni dei loro maestri primari.

Io pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione e rinviarla per ragione di materia alla Commissione che esamina il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per il riordinamento dell'istruzione elementare.

(La Camera approva.)

PIERANTONI. L'altro ieri, nel finire della seduta straordinaria dedicata alla votazione del bilancio delle spese, presentai alla Presidenza della Camera una semplice interrogazione rivolta all'onorevole ministro delle finanze per sapere le ragioni onde dal giorno in cui fu pubblicata in Roma la tassa di ricchezza mobile, l'alto clero della Chiesa cattolica ne andò esente.

Il vice-presidente che dirigeva più che l'Assemblea una specie di Comitato di vigilanza (che tale mi sembrò la Camera in quella mattina per la piccolezza del numero), credette che io avessi voluto fare una di quelle pompose interpellanze alle quali io non sono avvezzo mai, ed alle quali pare che prenda diletto l'onorevole presidente del Consi-

glio. L'onorevole presidente della Camera non interrogò gli onorevoli colleghi per sapere se io avessi potuto sul momento svolgere la mia semplice interrogazione, e l'onorevole presidente del Consiglio, invocando l'articolo 70 del regolamento sulle interpellanze, mentre io mi era basato sull'articolo 72 che parla delle semplici interrogazioni, dichiarò essere suo diritto di rispondere fra ventiquattro ore se il Ministero accettava o pure no la mia interpellanza; così passò quella seduta e sono passate due volte ventiquattro ore, ma sinora, l'onorevole ministro non osservò il regolamento.

Certamente l'onorevole Minghetti, troppo preoccupato dai lavori gravissimi, ha dimenticato l'impegno solenne che aveva assunto con me, rappresentante della nazione.

Quindi nello stato attuale delle cose, per mantenere integro il mio diritto, che è diritto del paese che rappresento, prego la Camera a voler rinviare la mia interrogazione ad altro giorno ed a migliore epoca.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Crede pure l'onorevole Pierantoni che le pompose interpellanze non stanno in cima dei miei desiderii, anzi vi ho piuttosto ripugnanza, ma è verissimo quanto egli dice che io, preoccupato in queste ultime sedute, non ho detto quando accettava l'interrogazione: dico ora che potrei accettarla quando vuole; sarei pronto subito a mostrargli che la questione non è dimenticata. Ad ogni modo però, siccome egli propone di rinviarla, non ho difficoltà di accettare il rinvio.

PRESIDENTE. Rimane inteso che questa interrogazione avrà luogo più tardi.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su di che domanda la parola, onorevole Consiglio?

CONSIGLIO. Su di una interrogazione presentata quindici giorni fa.

Quindici giorni fa presentai una domanda di interrogazione per sapere quali erano le intenzioni del Governo sul dazio-consumo.

L'onorevole ministro delle finanze mi disse allora che era per mettersi d'accordo colla Commissione dei provvedimenti finanziari.

L'onorevole Sorrentino fece una simile interrogazione, e l'onorevole ministro delle finanze presso a poco dava la stessa risposta.

Ora, quale sia l'importanza di questa interrogazione, ce l'ha detto più volte l'onorevole ministro delle finanze. Egli ha detto: io, come ministro delle finanze, posso provvedere i 14 milioni che mi mancano per il pareggio del bilancio; ma come presidente del Consiglio credo che, se prendo questi 14

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

milioni applicando interamente la legge sui dazi di consumo, le condizioni di molti grandi comuni diverranno tali da essere ridotti al fallimento.

PRESIDENTE. Permetta; anzitutto bisogna che la Camera deliberi se la sua interrogazione deve aver luogo.

CONSIGLIO. Io finisco subito.

La Commissione sui provvedimenti finanziari non avendo presa alcuna deliberazione rispetto al dazio-consumo, io domando se egli può dividersi in due, cioè come ministro delle finanze, applicando inesorabilmente la legge, e come presidente del Consiglio, tenendo conto della condizione non buona dei comuni delle grandi città.

Se il ministro dicesse: io non pregiudicherò la questione con nuovi abbonamenti, allora la Camera potrebbe a novembre prendere una deliberazione, che provvederebbe ai grandi comuni, e nello stesso tempo al pareggio dei bilanci.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Consiglio, la sua interrogazione la farà quando la Camera avrà deliberato su questo proposito.

Io aspetto questa dichiarazione da parte del ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io farò questa dichiarazione quando sarà presente il presidente di quella Commissione.

CONSIGLIO. La responsabilità al Ministero.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per alienazione dei fabbricati demaniali, posti in Roma, piazza Colonna, e in Torino, piazza Carlo Emanuele II. (V. *Stampato*, n° 148-A.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mancini a presentare una relazione.

MANCINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera due relazioni sopra due progetti di legge d'iniziativa parlamentare, l'uno dei deputati Peruzzi e Mancini sui conflitti d'attribuzione (V. *Stampato*, n° 65-A), l'altro del deputato Crispi per modificazioni alla legge d'abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo. (V. *Stampato*, n° 65 bis-A.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

RELAZIONE SOPRA ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Si darà lettura delle conclusioni della Commissione sull'elezione del collegio di Valenza, su cui fu promossa un'inchiesta parlamentare.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Con voto unanime ha la vostra Commissione l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione dell'onorevole cavaliere avvocato Pietro Cantoni a deputato del collegio di Valenza, avvenuta nel 7 marzo prossimo passato. »

PRESIDENTE. Metto ai voti queste conclusioni della Giunta.

(La Camera approva.)

Si darà lettura della relazione sull'elezione del collegio di Sorrento.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Collegio di Sorrento.

« Elettori iscritti 1226; votanti 791. Per Giuseppe Orlandi, 488; per Camillo Caracciolo, marchese di Bella, 272. Proclamato eletto l'onorevole Orlandi.

« La Giunta, visti i verbali e le proteste;

« Udita la relazione dell'onorevole Broglio;

« Considerando che i motivi addotti nelle proteste per chiedere un'inchiesta parlamentare, o non hanno importanza, o non sono suffragati di prove né di testimonianze, offrendosi soltanto di proporre i testimoni quando l'inchiesta sia votata, il che va contro a tutti i precedenti della Giunta e della Camera, e alla stessa ragione essenziale delle cose;

« Considerando finalmente che il solo motivo grave e gravemente suffragato di prove, se le testimonianze citate corrispondessero alle proteste, cade invece a terra a fronte della formale e perentoria smentita mandata alla Giunta dal più autorevole dei testimoni citati nella protesta, l'onorevole senatore Lauria;

« All'unanimità delibera di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Giuseppe Orlandi a deputato del collegio di Sorrento. »

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'approvazione delle operazioni elettorali del collegio di Sorrento, nella persona dell'onorevole Giuseppe Orlandi.

(Sono approvate.)

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Collegio di Pietrasanta.

« La Giunta per le elezioni,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

« Visti gli atti della elezione del collegio di Pietrasanta ;

« Udita la relazione del deputato Puccioni ;

« Considerando che è accertato che gli elettori del comune di Massarosa riceverono il certificato di iscrizione prima della votazione, e poterono concorrere in gran numero alla medesima; la mancanza di affissione degli avvisi di convocazione del collegio di fronte a tal fatto non ha valore alcuno ;

« Considerando, quanto ai fatti d'intimidazioni che si denunciano, che dai documenti prodotti dall'eletto essi sono in gran parte contraddetti ed esclusi, ed in parte appariscono così inconcludenti e così inverosimili da non meritare l'attenzione della Camera ;

« Considerando che lo stesso è a dirsi per ciò che si allude alle accuse di corruzione tentata o consumata ; le attestazioni generali di moltissimi testimoni, e fra questi di coloro che dovrebbero della corruzione deporre, non lasciano dubbio che le accuse non hanno fondamento, e che quindi non possono essere accolte, neppure all'effetto di ammettere una inchiesta giudiziaria ;

« Per questi motivi :

« La Giunta conclude perchè la Camera convalidi la elezione del collegio di Pietrasanta in persona dell'onorevole Angelo Giambastiani.

« Così deliberato a voti unanimi. »

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'approvazione delle operazioni elettorali del collegio di Pietrasanta nella persona dell'onorevole Angelo Giambastiani.

(Sono approvate.)

(I deputati Cantoni, Giambastiani e Orlandi presero giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

La Camera avendo ieri approvato l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte di elezione della legge, si passa ora alla discussione dell'articolo unico.

Rammenta la Camera che il Ministero ha dichiarato di accettare l'articolo unico presentato dall'onorevole Pisanelli e sottoscritto dagli onorevoli Riccasoli, Lanza Giovanni, Di Rudini, Finzi, Puccioni, Codronchi, Castagnola, Donati, Bonfadini e Di Sambuy.

Leggo questo articolo unico di legge :

« Fino a che non sia altrimenti provveduto, nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti e da altri reati contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, potranno essere applicate per decreto reale le disposizioni seguenti :

« a) Il ministro dell'interno sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal prefetto che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge del 6 luglio 1871, n° 294, serie seconda ;

« b) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza ;

« c) Se la persona citata non comparisce, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto, potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso dentro 15 giorni dall'arresto deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al ministro dell'interno l'assegnazione di un domicilio coatto ;

« d) Le persone che sieno state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria ;

« e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita. »

È iscritto a parlare l'onorevole Bruno.

È presente ?

(Non è presente.)

A questo articolo furono presentati diversi emendamenti. Anzitutto c'è quello sottoscritto dall'onorevole Chiaves che propone che, invece di dire « fino a che non sia altrimenti provveduto, » si dica : « fino al primo di luglio 1876. »

Questo emendamento è conforme a quello dell'onorevole Bonfadini proposto al paragrafo c.

Poi l'onorevole Barazzuoli, insieme agli onorevoli Minucci e Barsanti, ha proposto un emendamento

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

che abbraccia tutto l'articolo. Pregherei il Ministero a dichiarare se e quali di questi emendamenti accetta.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Il Ministero accetta la data sino al primo luglio 1876. Quanto al resto si riserva di sentire che cosa dice l'onorevole Barazzuoli.

PRESIDENTE. Onorevole Barazzuoli, mantiene il suo articolo ?

BARAZZUOLI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

BARAZZUOLI. Cedo la parola al mio collega, l'onorevole Minucci.

MINUCCI. L'articolo di legge quale è stato presentato dall'onorevole Pisanelli in unione di altri onorandi colleghi di questa parte della Camera in sostituzione di quello presentato già dal Ministero, ma che venne dal Ministero stesso accettato, non può certo non essere votato senza esitazione da tutti coloro i quali votarono l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Puccioni.

D'altra parte, dopo una sì lunga discussione, dopo lo svolgimento di tanti ordini del giorno, non è certo opportuno di prendere in esame ed analizzare minutamente le disposizioni che si contengono in questo articolo.

Solo nel modo con cui fu redatto, nella forma con cui si intrinsecò il concetto di quegli amici nostri autorevolissimi e rispettati, potè per avventura mancare in qualche punto l'opportuna chiarezza, in tal altro qualche disposizione complementare di una certa importanza; ed è appunto per correggere queste inesattezze, per riempire queste lacune ove esistano, che l'onorevole Barazzuoli, per il primo, e noi in seguito con esso, avemmo il pensiero di proporre l'articolo di legge che forma oggi subbietto di discussione.

Il mio compito pertanto sarà unicamente di esaminare le non molte differenze che esistono tra l'articolo di legge presentato dall'onorevole Pisanelli e l'emendamento da noi proposto, e dire quali furono le ragioni che ci consigliarono di presentarlo alla Camera.

Innanzitutto, noi abbiamo creduto dover conservare alla legge quel carattere di temporaneità che il Ministero aveva alla medesima dato fin dal principio. Infatti la prima proposta ministeriale chiedeva l'esercizio di questi straordinari provvedimenti per due anni, la seconda limitava questo termine a sei mesi; ma nell'una e nell'altra il Ministero s'informava sempre al concetto della temporaneità.

L'articolo di legge invece dell'onorevole Pisanelli

toglieva questo carattere, disponendo che questi provvedimenti debbano durare finchè *non sia altrimenti provveduto*. A noi perciò parve opportuno di riprendere l'antico concetto ministeriale; ed in tale opinione ci furono di conforto molti nostri colleghi i quali hanno chiesto nei loro ordini del giorno che questa legge si limitasse al 1° luglio 1876, e le dichiarazioni dello stesso Ministero, il quale ha fatto intendere di accettare di buon grado questa parte del nostro emendamento.

In secondo luogo, abbiamo creduto opportuno che nella Giunta trovasse luogo in certo modo anche l'elemento elettivo; ed è perciò che abbiamo proposto che la deputazione provinciale abbia facoltà d'aggiungervi due cittadini scelti dalla lista dei giurati.

E credo mio debito di far notare che anche questo provvedimento leggevasi nella prima proposta ministeriale, la quale aveva inteso di tener conto di questo elemento elettivo nella formazione della Giunta, elemento che credemmo utile di mantenere, non tanto per dare ai cittadini una maggiore garanzia (chè non crediamo che questa sarebbe per mancare quando pure quell'elemento facesse difetto), ma perchè i provvedimenti della Giunta stessa avessero maggior autorità presso la cittadinanza, e perchè d'altra parte la Giunta medesima si potesse valere delle cognizioni locali degli individui eletti dalla deputazione provinciale.

Taluno ha osservato che probabilmente non sarà facile trovare chi voglia sobbarcarsi a così grave ufficio. Ma poichè l'applicazione della legge, in questa parte, non sarebbe obbligatoria, ma facoltiva, noi abbiamo creduto che dovesse trovar luogo nella legge un simile provvedimento, salvo a coloro i quali volessero per viltà rifiutare l'incarico di prendere sopra di se stessi la responsabilità del rifiuto.

La terza e più notevole differenza si riferisce al procedimento innanzi alla Giunta. Noi abbiamo creduto opportuno che questa potesse citare testimoni, spiccare mandato di comparizione anche contro di essi, e sottoporre a processo i testimoni o sospetti di falso, i renitenti, perchè così meglio potesse assicurarsi della verità. Abbiamo sostituito il mandato di comparizione all'arresto preventivo, unicamente perchè in fin dei conti produce lo stesso effetto, e perchè col mandato di comparizione si evita di dover emanare un'ordinanza di proscioglimento, la quale sarebbe necessaria per coloro che fossero stati preventivamente arrestati, e poi trovati innocenti.

Abbiamo però voluto che il testimone, o falso, o renitente, potesse essere arrestato per ordine della Giunta; e quindi per ordine della Giunta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

stessa immediatamente deferito all'autorità giudiziaria, in quanto che abbiamo creduto di raggiungere, in tal modo, il fine di una maggior garanzia nell'interesse del Governo e nell'interesse stesso dei cittadini. Nell'interesse del Governo e della giustizia, in quanto che si avrebbe il modo di sottoporre ai rigori della legge quei testimoni che scientemente tacevano o travisavano il vero; nell'interesse dei cittadini, perchè si eviterebbe più facilmente il caso di qualche testimone che aggravasse l'accusato a sfogo di una vendetta individuale, o di un odio privato.

In quarto luogo abbiamo ridotto a soli 10 giorni il termine entro il quale la Giunta dovrebbe proporre il domicilio coatto per l'arrestato, ovvero rinviarlo innanzi al tribunale, e ciò perchè a noi pareva che il tempo di 10 giorni fosse sufficiente per prendere un provvedimento, e ci parve dovere di non abusare dell'arresto preventivo oltre i termini d'una stretta necessità. Per queste medesime ragioni abbiamo proposto che l'arrestato contro cui non fosse emanato alcun provvedimento, dovesse nel termine di 10 giorni essere posto in libertà. Nè questa proposta ha bisogno di altre spiegazioni dopo quello che è stato detto fin qui.

Abbiamo proposto in quinto luogo che il ministro dell'interno non potesse assegnare, per la durata della pena del domicilio coatto, un termine maggiore di quello che è proposto dalla Giunta; e ciò perchè il ministro non può avere in questa assegnazione di domicilio coatto criteri diversi e migliori di quelli della Giunta stessa.

Finalmente abbiamo voluto che il Ministero dell'interno debba, al riaprirsi del Parlamento, presentare una relazione particolareggiata sull'esecuzione di questa legge e debba poi riferire ogni due mesi durante la Sessione; perchè un tal uso, insegnatoci dal Parlamento inglese, ci parve utilissimo all'oggetto di mettere la Camera in grado di giudicare degli effetti che la sua legge ha prodotti. E tanto più questo sistema ci parve provvido, in quanto che, avendo la legge un carattere di temporaneità, era il migliore se non l'unico mezzo d'apprezzare la opportunità di una proroga, qualora il Governo si presentasse per domandarla alla Camera.

La Camera ha inteso le variazioni che proponiamo. Non sono queste, a quanto ci sembra, che un completamento e una migliore estrinsecazione del concetto dell'onorevole Pisanelli. Ed è perciò che noi crediamo che questi e con esso gli altri onorandi uomini politici che firmarono la sua proposta, e lo stesso Ministero si associeranno con noi agli emendamenti che abbiamo fatti col solo intendimento di agevolare l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Ora, per procedere con ordine, io vorrei che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, il presidente del Consiglio ed il ministro dell'interno mi dichiarassero se intendono che si mantenga come testo della discussione l'articolo proposto dall'onorevole Pisanelli ed altri. Ove ciò sia, si potrebbe procedere paragrafo per paragrafo contrapponendo a ciascuno i diversi emendamenti.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero, che ha già dichiarato di dare la sua adesione all'emendamento proposto dall'onorevole Pisanelli e da altri suoi onorevoli colleghi, desidera che la discussione proceda precisamente sul testo di quell'emendamento, riservandosi poi di manifestare la sua intenzione sopra quelle altre proposte che venissero a modificarlo. Ma frattanto prega la Camera a volere assumere per testo l'emendamento Pisanelli.

PRESIDENTE. Adunque procederemo paragrafo per paragrafo.

Il primo paragrafo dell'articolo presentato dall'onorevole Pisanelli, è il seguente:

« Fino a che non sia altrimenti provveduto, nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti e da altri reati contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri potranno essere applicate per decreto reale le disposizioni seguenti:

Invece di dire: « fino a che non sia altrimenti provveduto, » gli onorevoli Chiaves, Bonfadini e Barazzuoli propongono che si dica: « fino al 1° di luglio 1876, » ed il Ministero ha dichiarato di accettare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves e l'onorevole Bonfadini è inutile che parlino su questa prima parte del loro emendamento.

L'onorevole Barazzuoli e l'onorevole Minucci a questo paragrafo ne contrappongono un altro, che è il seguente:

« Sino al 1° luglio 1876, il Governo del Re potrà applicare per decreto reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, le seguenti disposizioni di legge nelle provincie e nei comuni ove la sicurezza pubblica sia gravemente turbata da omicidi, grassazioni, ricatti ed altri reati contro le persone e le proprietà. »

Questo emendamento è stato svolto.

L'emendamento dell'onorevole Barazzuoli è conforme alla proposta dell'onorevole Pisanelli.

L'onorevole De Zerbi propone pure un emendamento a questo primo comma. Egli vorrebbe che, invece di dire: « sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti o da altri reati con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

tro le persone e le proprietà, » si dicesse: « turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti o da estorsioni violente »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sebbene al Ministero sembri evidente che la legge non può ricevere applicazione per quei reati più leggieri di cui giustamente si preoccupa l'onorevole De Zerbi, perchè egli vorrà riconoscere che per semplici furti il Ministero non vorrebbe mai fare uso di questa legge, tuttavia, se egli vi insiste, ancorchè noi non ne riconosciamo la necessità, non abbiamo difficoltà ad accettare la modificazione da esso proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi mantiene il suo emendamento?

DE ZERBI. Poichè l'abbondare non nuoce, ed il Ministero ebbe la cortesia di accettarlo, io pregherei la Camera di voler accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Lascia le parole o da altri reati?

DE ZERBI. No, bisognerebbe toglierle queste parole.

PUCCIONI. Mi pare che si potrebbe trovare un mezzo per conciliare il desiderio dell'onorevole De Zerbi col concetto dei proponenti l'articolo sul quale discutiamo. Invece di dire: « o da altri reati contro le persone e le proprietà, » si potrebbe dire: « o da altri crimini contro le persone e le proprietà. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Va bene. (*Si! si!*)

PRESIDENTE. Onorevole De Zerbi, mantiene o ritira il suo emendamento?

DE ZERBI. Accetto l'emendamento dell'onorevole Puccioni.

PRESIDENTE. Onorevole Barazzuoli, si associa a questa proposta?

BARAZZUOLI. Sì.

PRESIDENTE. La Commissione desidera esprimere il suo avviso?

DONATI. (*Della Commissione*) La Commissione vorrebbe che invece di dire *e*, si sostituisse la particella *o*.

Una voce. La minoranza.

DONATI. Noi dichiariamo ben inteso che siamo in minoranza.

DEPRETIS, relatore. L'onorevole Donati ha detto che esprimeva il voto della minoranza qui presente; siccome i commissari presenti sono quattro, me compreso, così pregherei di accettare la mia dichiarazione che non faccio parte di questa minoranza, giacchè, come può immaginare la Camera, io, dopo il giudizio che ho ieri pronunziato sull'incostituzionalità di questa legge, e dopo il voto della Camera, non posso prender parte alcuna alla discussione e alla votazione di questa legge.

PRESIDENTE. Sta bene.

Rileggo il primo comma:

« Sino al 1° luglio 1876, nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti, o da altri crimini contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri potranno essere applicate per decreto reale le presenti disposizioni.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Paragrafo A:

« *a*) Il ministro dell'interno sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal prefetto, che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge 6 luglio 1871, n° 294, serie seconda. »

Il paragrafo presentato dagli onorevoli Barazzuoli ed altri in sostituzione di questo è il seguente:

« *a*) Nelle provincie sopra indicate sarà formata una Giunta composta dal prefetto che la presiederà, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale della città capoluogo di provincia. La deputazione provinciale, al seguito d'invito che il prefetto dovrà farle, avrà facoltà d'aggiungere alla Giunta due cittadini scelti dalla lista dei giurati. »

Questo emendamento è già stato svolto.

L'onorevole De Zerbi propone un altro emendamento. Vorrebbe che si dicesse invece: « Giunta locale presieduta dal prefetto e composta dal presidente e due giudici del tribunale e dal procuratore del Re; e nei luoghi che sono sede di Corte d'appello, dal prefetto, da un solo giudice di tribunale, da un consigliere della Corte d'appello e dal procuratore del Re. »

Onorevole De Zerbi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DE ZERBI. Il concetto da cui sono stato mosso io nel presentare il mio emendamento, è certo lo stesso di quello del quale sono stati mossi l'onorevole Barazzuoli ed i suoi amici. Nel proporre il loro emendamento, essi hanno voluto rafforzare quella garanzia che sarebbe la Giunta provinciale...

Voci a sinistra. Bella garanzia.

DE ZERBI... per alcuni sarà debole, e ad alcuni altri può parere forte. Ora essi hanno creduto rafforzarla aggiungendo due giurati al prefetto, al presidente del tribunale e al procuratore del Re. Io mosso dallo stesso concetto, propongo, invece dei due giurati, un giudice del tribunale o consigliere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

di Corte d'appello nei luoghi che sieno sede di Corte d'appello.

E persisto in questo mio emendamento, nè accetto quello dei miei onorevoli colleghi, dappoi ch'è temerei, accettandolo, che ne vengano due inconvenienti; il primo: che la responsabilità del ministro dell'interno sia menomata; e l'altro: che nasca un continuo dissidio fra i due giurati ed i membri dell'ordine giudiziario e del potere esecutivo, dissidio che toglierebbe ogni forza morale al verdetto della Giunta. Per queste ragioni mi auguro che la Camera voglia entrare nel mio ordine d'idee ed accettare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

SULIS. Io sorgo per oppormi ad ogni emendamento, ed anco al testo medesimo della proposta Pisanelli.

Signori, è inutile il dissimularlo. Fra le tante questioni che si agitarono e nella discussione generale e nello sviluppo dei diversi ordini del giorno, uno dei principali impedimenti che si tentò di opporre a questo progetto fu la incostituzionalità del progetto stesso. Or bene, io faccio una concessione a quanti vollero interpretare lo Statuto sostenendo che non si offendesse colle disposizioni di questa legge.

Io riconosco che nello Statuto si enunciano vari principii che per lo più sono altrettanti temi da svolgere in leggi organiche; però inoltre è a badarsi che alcuni articoli dello Statuto contengono anche prescrizioni assolute e definitive.

Ora, siccome l'articolo 71 dello Statuto non si contenta di stabilire un principio: niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali; ma soggiunge che non potranno essere creati tribunali o Commissioni straordinarie; or bene, io mi permetto di richiamare la Camera all'osservanza di quest'articolo del nostro Statuto fondamentale.

Quest'articolo è stato tolto di peso dall'articolo 53 della Carta francese del 1830.

La Carta francese del 1830 copiava a sua volta, emendandolo, l'articolo 63 della Costituzione francese del 1814, ed è tutto merito del signor Dupin se nell'articolo 53 della Carta del 1830 si trovano le parole che noi abbiamo copiate. Il signor Dupin, allarmato da che nella antecedente Carta il principio non era stato affermato in pratica, giacchè con vari pretesti si formarono tribunali straordinari col nome di Corte prevostale, volle che con una prescrizione assoluta fosse rimesso il principio stesso. E questa prescrizione appunto fu trasportata nel nostro Statuto.

Ciò posto, nessuno vorrà contraddire che colla proposta Pisanelli, che vuole una Giunta nel modo

da lui indicato, si detrae una quantità d'affari dai tribunali ordinari, cui si vieta d'occuparsene, e si attribuisce per la decisione ad una Giunta, e quindi a straordinaria Commissione.

Su queste io protesto e richiamo l'attenzione della Camera.

Non verrò qui a discorrere del come la Giunta si vuol formare.

Gli stessi emendamenti or ora dimostrano la cattiva impressione che, anche sull'animo degli amici del Ministero, fece l'enunciazione del come la Giunta doveva formarsi.

Io non vorrei vedere consacrata in Roma la violazione di una disposizione assoluta e definitiva del nostro Statuto, al di cui rispetto e culto sono assuefatto fin dal Parlamento subalpino, di cui feci parte fin dal 1848. Lo Statuto nato sulla Dora io non vorrei vedere affogato nel Tevere.

A maggiore schiarimento dell'esorbitanza della proposta ricorderò la redazione del Ministero, il quale al paragrafo b diceva:

« Il prefetto avrà facoltà di ordinare, con mandato scritto, l'arresto preventivo delle persone gravemente sospette di far parte di associazioni di malfattori, i quali si demandavano al potere giudiziario. »

E qui mi fermerò. (*Rumori e conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

SULIS. Badiamo ad osservare l'articolo 71 dello Statuto. Fu per esso e con esso che tutte le provincie italiane hanno acconsentito a riconoscere la monarchia costituzionale, e quindi bisogna tenere saldo questo cemento, la di cui perdita può rovinare la fiducia dei popoli italiani e le istituzioni liberali. Noi dobbiamo essere gelosi di questo. Pensateci.

PRESIDENTE. Onorevole Sulis, mandi la sua proposta.

CASTAGNOLA. A nome della minoranza della Commissione esprimerò l'avviso sugli emendamenti proposti, tanto dagli onorevoli Barazzuoli, Minucci, Barsanti, quanto su quello dell'onorevole De Zerbi.

La minoranza della Commissione pregherebbe tutti questi onorevoli proponenti a volerli ritirare, per le ragioni che adesso esporrò brevemente.

Gli onorevoli Barazzuoli, Minucci e Barsanti propongono di lasciare la facoltà al prefetto di aggiungere due giurati alla Commissione o Giunta che ha facoltà di inviare gli ammoniti a domicilio coatto.

Noi preghiamo gli onorevoli proponenti ad osservare che allorquando si tratta dell'applicazione d'una legge, non vi devono essere diversi modi di applicazione, che gli organi, che i collegi i quali pronunziano devono essere formati sempre unifor-

memente. Vi sarebbe qualche cosa che urterebbe quando si vedesse che in alcuni luoghi vi è l'elemento dei cittadini, mentre in altri collegi questo elemento manca. Il concetto dal quale è partito il Ministero era il concetto dal quale sono partiti gli onorevoli deputati che hanno firmato coll'onorevole Pisanelli: la proposta che si discute è questa, che l'elemento giudiziario sia in maggioranza; veggano tosto l'onorevole Minucci ed i suoi colleghi, che se si ammettono due cittadini giurati, l'elemento giudiziario non è più quello che prevalga.

Ad ogni modo, vi è un'altra osservazione di maggiore importanza, ed è che le Giunte, secondo le diverse località, sarebbero composte diversamente, secondo che il presidente si aggiunga o no due cittadini giurati. In altri termini, questa facoltà data al prefetto di potersi aggiungere due cittadini, e sceglierli tra quelli che sono compresi nella giuria, è un potere così largo per cui ognuno vede che potendosi sempre trovare dal prefetto due persone assai affezionate, si può sempre cambiare la maggioranza, facendo sì che sia politica a vece di essere giudiziaria.

Neppure la minoranza della Commissione farebbe buon viso alla proposta dell'onorevole De Zerbi; poichè, secondo esso, si avrebbe questa discordanza, che a seconda delle diverse provincie le Giunte sarebbero formate in modo diverso. Vi sarebbero delle Giunte in cui non siederebbero che due giudici; vi sarebbero invece altre Giunte nelle quali siederebbe un consigliere d'appello ed un procuratore del Re.

Ora il procuratore del Re, o deve sempre intervenire, o deve sempre essere escluso; non si può ammettere questa diversità di trattamento.

La minoranza della Commissione crede invece necessario l'intervento del procuratore del Re, perchè, siccome è colui che promuove l'azione pubblica, che esamina le denunce e le accuse, è quello che può avere in mano gli elementi i quali servano ad illuminare la Giunta.

Per questi motivi adunque la minoranza della Commissione non potrebbe accettare nè l'uno nè l'altro di questi emendamenti; anzi rivolgerebbe la preghiera agli onorevoli preopinanti di volerli ritirare.

BARAZZUOLI. Domando la parola per una dichiarazione.

L'onorevole De Zerbi ed il relatore della minoranza della Commissione ci hanno rivolto una preghiera. Io darò un esempio all'onorevole De Zerbi, e risponderò alla preghiera dell'onorevole Castagnola, ritirando quest'emendamento.

Debbo però, anche a nome dei miei colleghi, di-

chiarare che quest'emendamento non è un'invenzione nostra, ma lo abbiamo tratto dal primo progetto ministeriale. Quando il Ministero ha creduto opportuno di introdurre l'elemento elettivo in questa Giunta, parve a noi di essere più ministeriali del Ministero non ammettendolo; ma, dal momento che quest'aggiunta potrebbe sollevare discussioni che è bene impedire, a nome anche dell'onorevole mio amico, dichiaro di ritirarla.

DE ZERBI. Io sono dolente di non poter ritirare il mio emendamento, perchè in verità non saprei accomodarmi a votare una legge la quale dia piccolissima e non apprezzata garanzie agli accusati.

Che cosa fa questa legge? Essa sostituisce al giudizio di contravvenzione, che ora fa il tribunale, il giudizio o la *proposta* dalla Giunta provinciale. Perchè tale sostituzione sia accettabile, è mestieri che questa Giunta provinciale, se pur non offra altrettanta guarentigia d'imparzialità, quanta ne offre il giudizio del tribunale, almeno ne offra una parte. Ora, così come la Giunta è formata, nel progetto che esaminiamo, essa è costituita da un presidente di tribunale, il quale dà certo tutte le guarentigie che si possono desiderare, di fronte al quale stanno e il prefetto accusatore e giudice ad un tempo, e il procuratore del Re, il quale pel suo ufficio è parte del potere esecutivo, ed è obbligato a tenersi in intime relazioni col potere medesimo, col prefetto che siede nella stessa Giunta.

In verità a me non pare che in tale triumvirato si vedano sufficienti guarentigie d'imparzialità; ed è questa la ragione per cui ho proposto aggiungere ad essa un altro membro dell'ordine giudiziario.

Nè ho proposto io già, come è sembrato all'onorevole Castagnola, che in alcune Giunte intervenga il procuratore del Re ed in altre non intervenga.

Forse il mio emendamento è espresso male, ma, se lo si rilegga, si vedrà che in esso dico soltanto di aggiungere alla Giunta, così com'è composta dal progetto, un giudice del tribunale, o, nei luoghi che sieno sede di Corte d'appello, un consigliere di Corte d'appello. Certo io preferirei vedere questo magistrato aggiunto essere dappertutto un consigliere di Corte d'appello; ma, poichè questa Corte d'appello non esiste dappertutto, mi limito a desiderarlo dove la Corte esiste; dove no, mi contento del giudice di tribunale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole presidente a voler dare lettura dell'emendamento dell'onorevole De Zerbi affinchè egli vegga come il procuratore del Re sia stato da lui ammesso soltanto nella seconda ipotesi, cioè in concorrenza con il consigliere d'appello.

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi propone che la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

Giunta, di cui al paragrafo *a*), sia composta dal prefetto, che la presiede, e da due giudici del tribunale; e nei luoghi ove vi sia una Corte d'appello, di un consigliere di Corte d'appello e da un procuratore del Re.

Lo mantiene?

DE ZERBI. Sì.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma la lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole De Zerbi mi pare che dimostri chiaramente ciò che io diceva, che, cioè, egli non ammette il membro del Ministero pubblico se non in un solo caso, quando interverrebbe un consigliere d'appello.

DE ZERBI. Al contrario, l'ammetto sempre.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi perdoni: allora debbo dirle che ella in un caso l'ha ommesso. Il tenore della proposta De Zerbi dimostra chiaramente che il procuratore del Re non è menzionato che una volta, cioè quando fosse chiamato il consigliere di Appello a far parte della Giunta. Ora, lasciando da parte anche questo argomento, parmi che l'onorevole De Zerbi potrebbe fermare un po' più seriamente la sua attenzione sopra le osservazioni fatte dalla minoranza della Commissione relativamente al modo disforme con cui la Giunta si troverebbe composta, secondo le diverse località, vale a dire secondo i luoghi in cui ha sede una Corte d'appello ed i luoghi ove la Corte d'appello non ha sede. Ora, non si può dissimulare che quell'argomento ha molta gravità, imperocchè ognuno sarà facilmente condotto a ritenere che quella Giunta in cui siede un magistrato di grado superiore qual è il consigliere d'appello, sia una Giunta più autorevole di quella in cui non siede che un presidente con un giudice del tribunale.

Ora, importa sicuramente che queste Giunte presentino tutte la stessa garanzia ed abbiano la stessa autorità. Io ebbi già a dichiarare officiosamente all'onorevole De Zerbi che, quanto al ministro della giustizia, il modo di composizione che egli propone, riuscirebbe forse più comodo, perchè si trovano più facilmente i membri della magistratura da lui desiderati dove esiste la Corte d'appello, e perchè gli sarebbe più comodo destinare un consigliere d'appello, che non il presidente del tribunale. Ma io sono trattenuto dalla seria considerazione che è stata fatta della minoranza della Giunta che, cioè, da questa varia maniera di comporre la Giunta ne deriverebbe, secondo le diverse località, una diversa autorità nelle Giunte medesime; locchè non mi sembra che sia da ammettere.

Quindi io mi permetterei di rivolgere ancora una preghiera all'onorevole De Zerbi, ed è quella di non volere insistere sulla sua proposta, la quale non mi

sembra che nella realtà aggiungerebbe gran che al carattere della Giunta, mentre che certamente porta l'inconveniente che è stato notato.

Voglia dunque l'onorevole De Zerbi imitare l'esempio dell'egregio suo collega Barazzuoli e, per amore di concordia e di brevità, giacchè c'incalzano il caldo e il tempo, rinunciare alla sua proposta.

DE ZERBI. Io non dico che due sole parole.

Le difformità nella composizione della Giunta si può ovviare, omettendo la richiesta del *consigliere d'appello*, e richiedendo dappertutto *un altro giudice di tribunale*.

Senza di ciò, francamente io non vedo guarentigia di equità in questa legge, e sono astretto a votarle contro.

PRESIDENTE. Onorevole De Zerbi, mantiene il suo emendamento?

DE ZERBI. Lo mantengo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la Corte d'appello esistesse in tutti i luoghi dove è la Giunta, io non avrei difficoltà di assecondare il desiderio dell'onorevole De Zerbi. Ma questa non esistendo ovunque, io non potrei acconsentire alla proposta che egli fa, di destinare in tutte le Giunte un consigliere di appello, perchè sarei nell'obbligo di distarre un consigliere d'appello da un servizio ordinario per un servizio straordinario.

DE ZERBI. Ho detto un giudice di tribunale.

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che la Giunta di cui al paragrafo *A*, a tenore del progetto Pisanelli, accettato dal Ministero, deve essere composta dal prefetto che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia.

Invece l'onorevole De Zerbi vorrebbe che la Giunta fosse costituita dal prefetto che la presiede, da due giudici del tribunale, e nei luoghi ove vi sia Corte d'appello, da un consigliere d'appello, e, sì nell'uno che nell'altro caso, da un procuratore del Re.

PRESIDENTE. Onorevole De Zerbi, se ella insiste nel suo emendamento, lo metterò ai voti.

DE ZERBI. Insisto.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso di approvare la proposta dell'onorevole De Zerbi è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

L'onorevole Sulis ha fatto un'altra proposta.

SULIS. Io mi era limitato a dimostrare che la Giunta straordinaria viola l'articolo 71 dello Statuto. Io posi a confronto le disposizioni della proposta dell'onorevole Pisanelli con quelle del Ministero, e trovai che in queste si ammetteva almeno l'incolumità dell'azione giudiziaria. Del resto, sic-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

come io non ammetto la legge nel suo complesso, così non faccio nessuna proposta.

PRESIDENTE. Ella dunque non fa alcuna proposta.

Metto ai voti il paragrafo *a*, di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

« *b*) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza. »

L'onorevole Barazzuoli ed i suoi colleghi hanno proposto il paragrafo *b* nei seguenti termini:

« La Giunta a richiesta dell'autorità politica del circondario potrà proporre al ministro dell'interno e questi inviare a domicilio coatto da uno a cinque anni i sottoposti alla sorveglianza della polizia e gli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge 6 luglio 1871, n° 294, salva l'osservanza delle prescrizioni seguenti. »

Onorevole Barazzuoli, mantiene questo paragrafo?

BARAZZUOLI. Il paragrafo *b* della proposta dell'onorevole Pisanelli, corrisponde al paragrafo *c*, proposto da noi.

PRESIDENTE. Lo mantengono o lo ritirano?

BARAZZUOLI. Questo paragrafo noi possiamo ritirarlo senza nessuna difficoltà, perchè la sostanza è identica a quella del paragrafo *b*, di cui l'onorevole presidente ho testè dato lettura.

PRESIDENTE. Ora non essendovi alcun emendamento al paragrafo *b* che ho già letto, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« *c*) Se la persona citata non comparisce, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso dentro 15 giorni dall'arresto deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al ministro dell'interno l'assegnazione di un domicilio coatto. »

L'onorevole Barazzuoli ed altri propongono anche qui un emendamento così espresso:

« *d*) Se le persone citate non compariscano nel termine assegnato, la Giunta potrà ordinarne la comparizione col mezzo della pubblica forza. Inoltre il cittadino chiamato a deporre, o disobbediente alla citazione, o che rifiuti di deporre nei modi legali, o che deponendo appaia falso o reticente, potrà essere deferito con processo verbale all'autorità

giudiziaria per l'opportuno procedimento ai termini delle rispettive leggi penali. »

BARAZZUOLI. Al paragrafo *c* del progetto accettato dal Ministero corrispondono i paragrafi *d* ed *e* degli emendamenti che abbiamo proposto; prego perciò di dare lettura anche del paragrafo *e*.

PRESIDENTE. Lo avrei fatto quante volte la Camera avesse deciso di dare la precedenza ai loro articoli, ma siccome ciò non ebbe luogo, bisogna seguire un metodo di discussione, altrimenti faremmo una confusione.

Ella dunque non intende qui di proporre alcuno emendamento?

BARAZZUOLI. No, signore.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, ella intendeva di proporre un emendamento?

CHIAVES. Se si trattasse di proposta che desse luogo a lunga discussione, io non vorrei ora presentarla alla Camera; ma siccome sono convinto che non faccio con questo che esprimere ciò che tutti vogliamo, e ciò che hanno voluto quelli che hanno fatto le varie proposte che abbiamo sott'occhi, io mi permetto di sottoporre alla Camera una breve aggiunta al paragrafo in discussione.

In disposizioni eccezionali quello che bisogna evitare soprattutto si è di non trovarsi per avventura in condizioni più gravi che non siano quelle che veramente si vogliono.

La Camera ritiene che il paragrafo *c* dell'emendamento proposto dall'onorevole Pisanelli e colleghi dice:

« *c*) Se la persona citata non comparisce, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso dentro 15 giorni dall'arresto deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al ministro dell'interno l'assegnazione di un domicilio coatto. »

Ma entro quel termine il ministro dovrà provvedere alla designazione del domicilio coatto?

È troppo ovvia questa domanda, poichè se il ministro ritardasse indefinitamente di farlo, l'arresto subirebbe una detenzione indefinita. Questo noi non vogliamo, nè dobbiamo volere.

Ecco adunque perchè proporrei d'aggiungere poche parole per stabilire che il ministro sia tenuto a provvedere entro dieci giorni dalla proposta.

Si dirà che il ministro deve, ben inteso, designare immediatamente il domicilio coatto, dopo la proposta che gliene sarà stata fatta. Ed io credo che sia questo nella mente di noi tutti; ma siccome ciò non è detto, siccome potrebbero sorgere impe-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

dimenti, anche fortuiti, a che questo avesse luogo, è bene che sia prefisso un termine per provvedere a questo proposito.

Quest'aggiunta, a parer mio, provvede ai diritti che ad ogni modo sono garantiti ad ogni cittadino, e che bisogna andare molto a rilento nel restringere, e nello stesso tempo viene a definire sempre meglio la responsabilità dei funzionari che debbono applicare questa legge eccezionale: e questo è un bene per tutti.

Io confido che tanto il Ministero quanto la Commissione vedranno che non potrebbe essere respinta la proposta che ho l'onore di presentare e raccomandare al giudizio della Camera.

DONATI. (Della Commissione) Se la Commissione ha bene inteso, l'emendamento dell'onorevole Chiaves consisterebbe nel fissare un termine entro il quale il ministro dell'interno sia obbligato a pronunciarsi, sulla proposta del domicilio coatto; e ciò per il timore da lui manifestato che l'individuo designato al domicilio coatto fosse indefinitamente ritenuto in carcere, senza che si provveda definitivamente sul suo conto.

In quest'ordine di idee, la minoranza della Commissione si associa all'onorevole Chiaves, ed accetta il suo emendamento. Soltanto prega ancora l'onorevole Chiaves di osservare se il termine di dieci giorni, entro il quale egli vorrebbe confinare la facoltà del ministro a provvedere, non sia troppo ristretto...

CHIAVES. Metterei 15.

DONATI. Allora la Commissione accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta il termine di 15 giorni. L'onorevole Chiaves, che è stato ministro dell'interno, saprà benissimo quale tempo si debba di necessità impiegare per provvedere sopra questi affari delicati e gravi.

PRESIDENTE. Onorevole Bonfadini, ella aveva presentato un emendamento al paragrafo c, cioè propone la soppressione delle parole: « potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate. » Mantiene questo suo emendamento soppressivo?

BONFADINI. Io non era presente quando si è votato l'emendamento che restringeva il termine durante il quale l'applicazione della legge deve essere fatta.

Non potendo quindi apprezzare le ragioni che furono svolte in quell'epoca, nè le dichiarazioni del Ministero relative a questo emendamento, non insisto sul medesimo.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo c:

« c) Se la persona citata non compare, la

Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso dentro 15 giorni dall'arresto deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al ministro dell'interno l'assegnazione di un domicilio coatto. Il ministro provvederà sulla proposta entro 15 giorni. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

« d) Le persone che sieno state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria. »

L'onorevole Barazzuoli non presenta emendamento a questo comma?

BARAZZUOLI. No.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo d.

(È approvato.)

« e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita. »

Prego l'onorevole Barazzuoli a volere ben precisare l'emendamento che propone a questo comma.

BARAZZUOLI. Dopo il voto alla lettera c), l'emendamento da me proposto non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Barazzuoli essendo ritirato, pongo ai voti il paragrafo e) testè letto.

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

BARAZZUOLI. Io ho presentato due proposte distinte. La pregherei a volere interpellare la Camera sulle medesime.

PRESIDENTE. È vero: l'onorevole Barazzuoli propone due comma distinti.

Comma f):

« Il ministro dell'interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di revocare, o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo. »

La Commissione accetta questo comma aggiuntivo?

DONATI. (Della Commissione) La proposta dell'onorevole Barazzuoli ci pare perfettamente superflua, perchè già dal comma primo è determinato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TOENATA DEL 16 GIUGNO 1875

che il ministro dell'interno non potrà assegnare al domicilio coatto senza la proposta di una Giunta. Ora, è evidente che la proposta della Giunta si riferisce tanto al domicilio coatto, quanto al termine. Per cui la minoranza della Commissione crede che quest'aggiunta sia perfettamente inutile.

BARAZZUOLI. A me sembra che il paragrafo da noi aggiunto, non sia niente affatto superfluo, come dice l'onorevole Donati, perchè si sa che le proposte non vincolano mai l'autorità, che deve deliberare sulla proposta medesima.

Potrebbe adunque accadere che, mentre la proposta è fatta per un tempo determinato, fosse aumentato questo tempo, e conseguentemente verrebbe a mancare una delle maggiori garanzie qual è quella che viene dalla proposta delle Giunte provinciali presumibilmente, anzi realmente meglio informate del Governo centrale.

CANTELLI, ministro per l'interno. Io non ho difficoltà ad accettarlo.

L'importanza del domicilio coatto è di levare la persona dal luogo dove la sua presenza è pericolosa e molesta, e non è certo la lunghezza dell'assegnazione che potrà influire sulla riuscita dei provvedimenti di pubblica sicurezza.

Il ministro naturalmente non penserebbe mai ad assegnare un domicilio coatto maggiore di quel tempo che la Giunta propone.

Ad ogni modo, se questo sembra all'onorevole Barazzuoli ed alla Camera una maggiore garanzia, il Ministero non vi si oppone.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DONATI. (Della Giunta) In seguito alle dichiarazioni del ministro, la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Adunque metto ai voti questo paragrafo *f*, proposto dall'onorevole Barazzuoli ed altri:

« Il ministro dell'interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di revocare o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo. »

(È approvato.)

L'onorevole Barazzuoli propone ancora:

« § *g*) Il Governo, alla riapertura del Parlamento, presenterà ad esso una relazione particolareggiata dell'esecuzione della presente legge, ed a Parlamento aperto, presenterà uguale relazione al termine di ogni bimestre. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se l'onorevole Barazzuoli vorrà prendere atto di una dichiarazione che io gli faccio, che cioè il Governo presenterà questa relazione, io credo sia inutile il metterlo nella legge.

BARAZZUOLI. Io aveva fatto questa proposta soltanto perchè nelle leggi dei paesi dove sono antiche

le buone consuetudini, l'obbligo dei rendiconti periodici al Parlamento si scrive nelle leggi eccezionali.

Io ho tolto la mia proposta dalle pratiche parlamentari inglesi.

CRISPI. Le ha prese da una cattiva scuola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io dichiaro che il Governo farà quello che l'onorevole Barazzuoli desidera.

BARAZZUOLI. Io prendo atto della dichiarazione del ministro, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ora metterò ai voti l'articolo complessivo, che è così concepito:

« Fino al 1° luglio 1876 nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti e da altri crimini contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri potranno essere applicate per decreto reale le disposizioni seguenti:

« *a*) Il ministro dell'interno sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal prefetto, che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge 6 luglio 1871, n° 294, serie seconda;

« *b*) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza. Il ministro provvederà sulla proposta entro 18 giorni;

« *c*) Se la persona citata non comparisce, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso dentro 15 giorni dall'arresto deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al ministro dell'interno l'assegnazione di un domicilio coatto;

« *d*) Le persone che sieno state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria;

« *e*) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà prov-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

visoria durante la procedura che contro di essa sarà istituita;

« f) Il ministro dell'interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di revocare o di ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo. »

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(La Camera approva.)

Ora si verrà alla risoluzione che fu presentata dagli onorevoli Lanza, Sella, Raeli, Correnti e Castagnola Stefano:

« La Camera, udita la narrazione del deputato Taiani di fatti criminosi commessi col concorso di agenti di pubblica sicurezza, a istigazione e consenso di funzionari e di autorità politiche di Palermo mentre egli reggeva l'ufficio di procuratore generale del Re presso quella Corte d'appello;

« Considerando che l'onorevole Taiani dichiarò di tenere nelle sue mani le prove ufficiali delle sue affermazioni;

« Considerando che la responsabilità di quei fatti risalirebbe sino al Ministero sotto cui fossero avvenuti;

« Delibera di nominare una Commissione di nove membri col mandato di verificare i fatti criminosi denunciati, e di proporre, occorrendo, di procedere contro gli autori in via di legge. »

LANZA G. Domando la parola per un emendamento al terzo comma della mia proposta.

Dopo le parole: « considerando che la responsabilità di quei fatti, » io proporrei che si aggiungessero queste altre: « presentati come sistema preconcetto di Governo, ecc., ecc. »

Faccio questa proposta per completare meglio la idea, affinché il concetto sia più chiaro e determinato.

PRESIDENTE. La Camera ha udito l'emendamento presentato dall'onorevole Lanza alla risoluzione da lui e da altri proposta. Deggio ora comunicare alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che i fatti esposti dall'onorevole Taiani a carico degli agenti di sicurezza pubblica di Palermo, costituirebbero altrettanti reati speciali previsti dalle leggi penali, nei quali non può essere impegnata la responsabilità del Ministero sotto al quale sarebbero avvenuti; che l'onorevole Lanza e i suoi colleghi si sono ispirati, nella direzione della cosa pubblica, al patriottismo del loro animo, promovendo in Sicilia, come nelle altre provincie del regno, la onesta applicazione della legge;

« Dichiarata che non è il caso di accogliere la do-

manda di inchiesta firmata dall'onorevole Lanza e dai suoi colleghi della precedente amministrazione.

« E invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia a deferire all'autorità giudiziaria i fatti esposti dall'onorevole Taiani, perchè vi proceda a termini di legge. »

Firmati: Massa, Morini, Franzi, Airenti, Giudici, Pisanelli, De Donno, Capozzi, Torre, Concini, Puccini, De Amezaga, Berti Domenico, Iacontri, Teano, Cittadella-Vigodarzere, Rignun, Caranti, Bretti, Puccioni, Mongini, Rossi.

DONATI. (*Della Commissione*) Permetterà la Camera che io esprima brevemente le opinioni che furono già esperte nel seno della Commissione, non dirò dalla minoranza, perchè ognuno comprende il delicato riserbo dell'onorevole Castagnola in questa questione, ma bensì da due dei tre membri della minoranza.

DEPRETIS, *relatore*. Da lei solo.

DONATI. Dall'onorevole Piccoli e da me, perchè l'onorevole Piccoli si associa alle mie idee.

Già l'onorevole relatore Depretis ha manifestato che l'avviso della Commissione intorno alla proposta dell'onorevole Lanza, era l'avviso della maggioranza della Commissione. Da ciò si può argomentare che non tutta la Commissione aderiva a questo suo avviso; ma poichè egli non si è creduto nel diritto o nel dovere di manifestare quali fossero le ragioni dei dissidenti, io credo di doverne brevemente intrattenere la Camera.

Noi abbiamo compreso, e nessuno non poteva comprendere l'impeto generoso di indignazione in cui l'onorevole Lanza proruppe sotto il peso delle ardenti accuse che furono pronunciate dall'onorevole Taiani.

Noi però non abbiamo creduto e non crediamo che la sua domanda d'inchiesta possa essere secondata dalla Camera, non crediamo che questa possa ordinare un'inchiesta se non quando essa abbia per oggetto dei fatti che implichino la responsabilità dei membri del Parlamento o del Governo.

Ora, si è affermato da taluno che i fatti esposti dall'onorevole Taiani non possono implicare la responsabilità degli uomini che a quell'epoca tenevano il Governo del paese, per la ragione che questi fatti sarebbero stati consumati in una cerchia di agenti inferiori a cui si restringe la eventuale responsabilità dei fatti medesimi.

Ora noi non siamo entrati interamente in questo ordine d'idee, e l'onorevole Lanza coll'emendamento che or ora ha proposto alla sua prima domanda, ha, io credo, veramente ed esattamente definita la tesi che i ministri, non possono essere tenuti per responsabili degli atti individuali commessi dagli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

agenti del Governo, ma lo sono allorchando questi atti vengono raffigurati e rappresentati al Parlamento come (egli disse) *l'indirizzo di un sistema preconcepito di Governo*.

Posta la questione sotto questo aspetto, e questo è veramente l'aspetto sotto il quale l'ha proposta l'onorevole Taiani, egli è certo per noi che una qualsiasi responsabilità potrebbe risalire sino ai ministri che reggevano le sorti supreme dello Stato.

La ragione per la quale noi ci sentimmo mossi a rifiutare la domanda d'inchiesta dell'onorevole Lanza è di un ordine diverso; egli è che le accuse che caddero in quest'Aula dalla bocca dell'onorevole Taiani, e dirette all'onorevole Lanza ed agli onerati uomini e colleghi che con lui tenevano a quell'epoca il governo della pubblica cosa, non ci hanno minimamente commossi, o scemata la nostra piena fiducia nella probità morale e politica dell'onorevole Lanza e degli altri uomini che gli erano colleghi nel governo. Egli è che dal fondo dell'anima nostra sorge come una specie di protesta fiera e indomabile contro le accuse che abbiamo udito, e non ci pare degno di noi che queste accuse sieno da noi raccolte e possano formare soggetto di un'inchiesta per parte della Camera; imperocchè un'inchiesta suppone naturalmente il sospetto della verità dei fatti che ne devono formare il soggetto; e non poteva entrare nell'animo nostro nemmeno il dubbio più lontano che le parole che, come io diceva, caddero dalla bocca dell'onorevole Taiani, potessero per un istante scrollare quella piena, quella intiera fiducia che noi abbiamo nell'onorevole Lanza e negli altri suoi colleghi, perchè noi abbiamo creduto e crediamo che la Camera non debba accogliere accuse che le vengono portate senza fondamento, e la cui stessa esistenza è abbattuta dall'onore, dall'estimazione e dall'autorità di cui l'onorevole Lanza è rivestito non solo in questa Camera, ma in tutto il paese (Bravo! bravo! *a destra*), poichè nell'onorevole Lanza si personifica, per così dire, quanto vi ha di più nobile, di più probato nelle tradizioni del Governo italiano. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

Noi poi non abbiamo creduto che questa domanda d'inchiesta si potesse ammettere anche per un'altra ragione.

Tutti sappiamo che l'onorevole Taiani, di quelle accuse di cui ha discusso in questa Camera, si era già occupato molto tempo addietro, e sappiamo che la sua posizione e l'ufficio suo personale gli avevano dato modo di verificarne tutta la gravità e l'esistenza; sappiamo anzi che le accuse che egli credeva di poter muovere contro gli agenti della pubblica amministrazione, contro i funzionari del Go-

verno, egli le aveva riassunte in cinque capi d'accusa, del cui giudizio e della cui cognizione egli aveva investita la sezione d'accusa della Corte di appello di Palermo.

Or bene, o signori, sopra questi cinque punti la stessa sezione d'accusa ha pronunciato giudizio, e sapete quale fu questo giudizio? Sopra tre di questi punti la cognizione fu sottratta alla sezione di accusa, perchè il pubblico accusatore ritrasse l'accusa prima che la Corte si pronunziasse, riconoscendo così quanto fossero fievoli le prove su cui era appoggiata l'accusa.

Sopra gli altri due fatti la sezione d'accusa ha pronunciato nel senso di non farsi luogo a procedimento.

Può l'onorevole Taiani congetturare a sua voglia sopra i motivi che hanno determinata la sentenza della sezione d'accusa; per noi quella sentenza è passata in cosa giudicata, nè crediamo che la Camera potrebbe in nessun modo ritornare sulla medesima, esercitare una giurisdizione superiore a quella della Corte d'appello di Palermo, censurare il pronunciato dell'autorità giudiziaria, avvilirne le funzioni, sostituire alla giustizia imparziale dei tribunali la giustizia sempre incerta e sempre appassionata dei partiti politici.

Perciò, o signori, noi non crediamo che la Camera possa formare di questi fatti soggetto d'inchiesta.

Però, se la Camera credesse nulladimeno che una qualche soddisfazione, che una qualche indagine debba essere fatta in proposito, noi crediamo che questa indagine non possa essere ad altra Commissione attribuita, fuorchè a quella Commissione giudiziaria della quale mi pare di aver udito parlare in un ordine del giorno che fu or ora presentato alla Presidenza da parecchi dei nostri colleghi.

Certa è una cosa, ed è che per noi non si poteva in nessun modo acconsentire a quella formula d'inchiesta che venne deliberata dalla maggioranza della Commissione. La maggioranza della Commissione propone che la stessa Commissione d'inchiesta, che verrà deliberata sugli affari della Sicilia, debba prendere cognizione anche di tutti i fatti, denunciati dall'onorevole Taiani e dagli altri oratori che hanno parlato in questa discussione, stati perpetrati in Sicilia.

Ora tutti noi comprendiamo l'importanza di questa proposizione; ma crediamo che essa si allontani precisamente dal nostro scopo. Noi crediamo che essa offenderebbe, ed offenderebbe immeritamente, l'onore, la reputazione, la suscettibilità di quegli uomini che presero parte all'amministrazione dell'onorevole Lanza. Perchè, o signori, un'inchiesta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

la quale sommergesse, per così dire, le accuse fatte all'onorevole Lanza in quel pelago di fatti che devono essere soggetto dell'inchiesta amministrativa della Sicilia, toglierebbe bensì a questi fatti il loro carattere particolare ed individuale; ma nel medesimo tempo avrebbe l'effetto di non fare una precisa e categorica ragione delle accuse medesime.

Egli è vero che la responsabilità dell'onorevole Taiani, la quale, dalla lettura del suo discorso, si raccoglie molto attenuata, in confronto della impressione che abbiamo ricevuta all'udirlo (*Bisbiglio*), egli è vero, dico, che la responsabilità dell'onorevole Taiani, in mezzo a questa enorme serie di fatti, andrebbe confusa, scemata; ma sarebbe vero per altro che, intorno all'onorevole Lanza, intorno agli uomini a cui più particolarmente potrebbe riferirsi questa inchiesta, si addenserebbe in certo qual modo un vapore di suspizioni, di dubbi, di incertezze, che essi, appunto per la loro incertezza ed indeterminazione, non sarebbero mai in grado di dissipare e di distruggere; e lascierebbe pesare sopra di essi un dubbio, un sospetto, che, non solo nel loro interesse personale, ma anche nell'interesse del paese, non dobbiamo permettere in nessun modo che sussista.

La proposta fatta dalla Commissione d'inchiesta ha questo concetto: di verificare in certo qual modo l'esistenza dei fatti denunciati dall'onorevole Taiani. Noi invece non crediamo che nessuna inchiesta possa ammettersi sotto questo punto di vista. Se un'inchiesta deve ammettersi, deve avere lo scopo di ottenere una pronta ed assoluta riparazione dell'offeso onore dei nostri colleghi. (*Bravo!*)

CRISPI. Signori, la decisione che andrete a prendere in questa solenne circostanza è di tale entità, che bisogna che ciascuno abbia calma ed animo indipendente.

I fatti denunciati dai deputati Taiani e Di Cesarò sono di una vera gravità. L'inquirere sui medesimi è per noi un dovere di coscienza e di patriottismo. L'onorevole Lanza, chiedendolo, vi fu tratto più che da un impeto generoso, dalla dura necessità di far conoscere alla Camera la realtà o la insussistenza dei fatti medesimi.

Ora, solamente per mezzo di un'inchiesta parlamentare possiamo avere la certezza se i denunciati abusi fossero o non veri.

Se l'inchiesta non si facesse, voi rendereste un cattivo servizio all'onorevole Lanza ed ai suoi colleghi. Ove i fatti siano veri, è nell'interesse del paese che vengano puniti coloro che ne furono gli autori. Non essendo veri, è necessario che ciò sia riconosciuto, una volta che su tale argomento si è manifestata un'opinione in questa Camera.

Fu detto dall'onorevole Donati che sui fatti principali fu pronunciata una sentenza dalla sezione di accusa di Palermo. Quindi egli soggiunse che avvi ormai la cosa giudicata.

Anzitutto bisogna considerare che l'onorevole Taiani non si limitò ai fatti che riguardavano il processo incoato in Palermo, sul quale la sezione di accusa di quella Corte dette il suo giudizio. Egli parlò di fatti anteriori a quel processo. Egli inoltre narrò una serie di abusi che non sono legati a quel processo, e quindi non potrà logicamente opporsi alla domanda dell'inchiesta sui medesimi, l'eccezione della cosa giudicata.

Ma avvi di più, o signori. Uno dei sospetti che si sollevarono fu questo (io non lo credo, o almeno non posso, prima di un'istruzione regolare, prestarvi fede), uno dei sospetti fu questo: che la sezione d'accusa, che i magistrati di Palermo... (*L'onorevole Lanza batte colla mano sul banco*) Perdoni, onorevole Lanza...

LANZA G. Non mi sono rivolto a lei, ma al ministro di grazia e giustizia, perchè faccia attenzione.

CRISPI... io parlo con la mia calma abituale, e non dirò cosa che possa menomamente offendere l'onorevole Lanza e i suoi colleghi, e molto meno le persone che sono implicate in quei fatti.

Del resto, l'onorevole Lanza mi conosce, e la Camera sa come io proceda in cose tanto delicate. Quindi non mi si vorrà apporre che io intenda fare una imputazione personale con le mie osservazioni.

Ci può essere dunque il sospetto che la sezione d'accusa di Palermo non abbia proceduto con quelle cautele e con quel vigore che erano necessari in un processo di tanta gravità.

CAPONE. C'è la Corte di cassazione.

CRISPI. Avete sentito che fra le tante imputazioni ci fu quella del ritiro di mandati d'arresto per ordine dell'autorità amministrativa. Altri fatti consimili furono pure denunciati.

Ma, diceva interrompendomi, il deputato Capone, che sulla sezione d'accusa è giudice supremo la Corte di cassazione. Benissimo! Ammetto anch'io che la Corte di cassazione, quale tribunale disciplinare, eserciti la sua sorveglianza sui magistrati dell'ordine giudiziario per l'esatta amministrazione della giustizia. Ma questo è indipendente dalla inchiesta parlamentare.

Io non credo, e non voglio nemmeno supporre che i membri della sezione d'accusa di Palermo abbiano mancato al loro dovere. Se mancarono, la Cassazione farebbe la parte sua contro i consiglieri che si fossero resi colpevoli.

Ma, lo ripeto, tutte queste sono ipotesi, ed io non voglio assolutamente che la nostra fede sia me-

nomamente scossa. Per il momento, come è nostro dovere, dobbiamo ritenere che nulla vi sia di sicuro, e parlando in ipotesi, dobbiamo tutti provvedere affinché la giustizia sia fatta, ed affinché nell'animo del paese ogni dubbio sia rimosso.

Fu detto che i fatti denunziati si sono limitati nella cerchia degli impiegati inferiori.

Signori, noi non abbiamo una legge sulla responsabilità ministeriale, ma non vorrete certo ritenere la falsa teoria, che i principii di responsabilità secondo il diritto comune non siano applicabili contro gli agenti del potere esecutivo. Tutti mi insegnano che a termini degli articoli 1152 e 1153 del Codice civile l'uomo non solo è responsabile dei fatti cagionati per colpa, negligenza ed imprudenza sua, ma è pure responsabile dei fatti dei suoi subordinati. (*Rumori a destra*)

Chi non ha letto il Codice vada a leggerlo. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Non interrompano!

CRISPI. Chi non l'ha studiato vada a studiarlo.

DONATI. Responsabilità civile!

CRISPI. Sono interruzioni che non hanno ragione.

Se ci fosse una legge sulla responsabilità ministeriale, io ricorrerei alla medesima; ma questa mancando, credete voi che il diritto comune non sia applicabile? È generalmente riconosciuto che le norme del diritto comune sono applicabili anche ai ministri ed ai funzionari pubblici. Questa è una teoria vecchia, antica, accettata da tutti i dottori e da tutti i tribunali.

Ripeto adunque, che l'uomo è responsabile non solo di quello che commette per propria colpa, imprudenza o negligenza, ma anche di tutto ciò che viene commesso dai propri subordinati. E se questa teoria esiste nel diritto civile, troverete nel penale le relative disposizioni sulla complicità pei reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni dai vari agenti del Governo.

Del resto, qui alla Camera tutte le volte che si è attaccato un atto di un pubblico funzionario, i ministri stessi si sono affrettati a dichiarare di coprirsi della loro responsabilità.

Sono pochi giorni che l'onorevole ministro Cancelli parlando del Fortuzzi, dichiarò di assumere la responsabilità delle insane cose dal medesimo scritte a carico della popolazione della Sicilia.

Quindi la teoria che, nei fatti denunziati dall'onorevole Taiani la responsabilità sia limitata dentro la cerchia degli impiegati inferiori, non può essere accettata, perchè torrebbe al Parlamento il sindacato che esso deve esercitare sugli agenti del potere esecutivo.

Signori! qui non è questione di lealtà e di probità: è questione di legalità e di giustizia.

Noi non dobbiamo fare un panegirico fuori tempo e fuori luogo dell'onorevole Lanza, imperocchè tutti lo conosciamo, siccome conosciamo i suoi colleghi. Non sono le loro persone che dobbiamo giudicare, se mai colpe si siano commesse (ed io spero che l'inchiesta proverà che non ce ne sono); ma dobbiamo giudicare i ministri della Corona.

In quanto all'inchiesta, che giustamente hanno reclamato l'onorevole Lanza ed i suoi colleghi, non può esser fatta che dal Parlamento. Un'inchiesta giudiziaria sui fatti gravi che vi furono denunziati, quali risultati produrrebbe?

Inanzitutto se realmente esiste la cosa giudicata, compete al Parlamento e non al magistrato ordinario esaminarne gli atti, non potendo al Parlamento farsi alcuna eccezione.

Aggiungo, signori, che la piaga della corruzione nell'amministrazione pubblica in Sicilia è molto più grave, molto più estesa.

È un errore il credere che il sistema del quale si è lagnato l'onorevole Taiani abbia cominciato nel 1868. Faresti bene di ricordare le replicate denunce fatte da me in Parlamento nel 1861, nel 1862 e nel 1863. Parecchie volte fatti simili denunziati alla Camera, indicando persone, luoghi e date precise. È un vecchio cancro, signori, quello che abbiamo deplorato e che bisogna curare in Sicilia.

Quando il giorno 10 ebbi l'onore di parlare in quest'Aula, nella supposizione che la discussione sarebbe rimasta nel campo delle idee, non discesi a fatti personali. Ricordatevi però quello che vi dissi.

Vi dissi che l'amministrazione pubblica in Sicilia è in cattive mani. Vi dissi che vi è stato il cattivo giuoco di dividere la mafia in ufficiale e non ufficiale, e che la forza pubblica è stata reclutata fra gente che non merita di avere il mandato di eseguire gli ordini dell'autorità. Vi dissi infine che la forza pubblica in Sicilia non può essere conservata, ma dovrebbe essere disciolta.

Io non volli, lo ripeto, venire ad attacchi personali; ma poichè uno dei nostri colleghi lo ha fatto, poichè i membri del passato Gabinetto, credendosi offesi nell'onore, hanno proposto alla Camera una Commissione d'inchiesta, voi non potete, nell'interesse loro e nel nostro, rifiutarvi a cotesta domanda.

Si può discutere se questa inchiesta debba essere affidata ad una Commissione speciale, o a quella stessa che dovrà essere incaricata d'inquirere sulle cose della Sicilia; ma impedire che questa inchiesta si faccia, incaricare l'autorità giudiziaria, è un atto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

eminentemente impolitico e farà cattivo effetto nelle popolazioni.

Noi, signori, non siamo in un paese dove la libertà abbia già formato i costumi, dove la scienza abbia già rafferimate le menti, dove una educazione antica abbia raffinato i cuori. Noi siamo in un paese uscito pochi anni addietro dal dispotismo. Per sistema, signori, per tristi abitudini si crede più al male che al bene.

Avvertite poi, signori, che i fatti denunziati si riferiscono ad una provincia, la quale è facile a sospettare. Poichè la gravissima questione fu portata alla Camera, voi non toglierete dalla mente di quelle popolazioni, che ove la proposta dell'onorevole Lanza e dei suoi colleghi non sia accettata, voi l'avrete fatto appunto per mettere le tenebre dove è necessaria la luce. Lo ripeto: non si tratta della lealtà e della probità dell'onorevole Lanza e dei suoi colleghi, si tratta della dignità nostra e della dignità loro.

Noi abbiamo bisogno che sulle cose denunziate alla Camera si faccia la luce, una luce completa e tale da esserne anche noi stessi rischiarati.

Io, signori, non dubito che la responsabilità arrivi sino ai ministri; voglio anzi credere che gli abusi avvenuti siano rimasti nella cerchia inferiore dei funzionari locali. Ma io mi preoccupo delle condizioni del paese, io m'interesso delle conseguenze che potrebbe avere una vostra decisione. Per questo vi dissi in principio che bisogna avere calma ed animo indipendente nella decisione che andremo a prendere. Ed ora soggiungerò essere del nostro interesse che il nostro giudizio sia tale che tolga ogni sospetto.

Quindi io chiedo, anzi prego gli autori della mozione contraria alla proposta dell'onorevole Lanza, di ritirarla.

Ove essi non credano di aderire alla mia preghiera, propongo alla Camera che voglia rigettarla.

PIERANTONI. La mia presenza in questa Camera è ispirata dall'amore della massima legalità. Le parole che dirò saranno ispirate all'omaggio del principio della responsabilità del Governo, che è uno dei cardini principali del sistema rappresentativo. Nuovo nella vita parlamentare, non vi reco nè glorie, nè rimorsi, nè passioni; vecchi come siete, il maggior numero, in questa Camera, signori della maggioranza, ascoltate una parola che ha la forza della gioventù.

Io ho seguito con grande attenzione la discussione che ebbe luogo in questi giorni. Essa si riassume in questa condizione di cose. L'onorevole deputato Taiani, valendosi di uno dei più essenziali doveri (dico doveri, potrei dire anche diritti della

dignità di deputato), valendosi di quel potere di sindacato che gl'Inglesi chiamano *power of inquiry*, con documenti noti al Governo, noti alla Commissione ed alla sua minoranza, scritti dall'oratore nell'ufficio di magistrato, denunciò tali fatti, che a me, quando egli parlava, ricordavano il *Castello dell'Innominato* nel Manzoni, e li qualificò come un sistema di Governo adottato per un periodo di tempo, cioè, la pubblica sicurezza data in mano ai bravacci, che se ne servono per opprimere i buoni, incutere spavento.

Sarà o non sarà vero che il Governo adottò questo sistema? Il tempo lo dirà. Egli è certo peraltro che l'onorevole Lanza, mosso dal patrimonio più geloso dell'uomo, l'onore, ben comprese la posizione che era stata fatta alla Camera dalle parole e dai fatti dedotti dall'onorevole Taiani. Egli disse: se i fatti narrati dall'onorevole Taiani sono veri, vi è di mezzo una questione di responsabilità, che non soltanto prenderebbe me, che fui per alcun tempo capo del Ministero, ma che comprenderebbe quasi tutti gli altri Ministeri i quali hanno avuto l'onore di sedere al timone della cosa pubblica dal 1860 in appresso.

Tanto fu apprezzato questo esatto concetto, tanto fu imponente la voce dell'onorevole Lanza, che, non soltanto vennero le adesioni degli onorevoli ministri Ricotti e Visconti-Venosta, che furono colleghi di lui sotto l'amministrazione passata, ma anche l'onorevole senatore De Falco, estraneo a questa Camera, nonchè gli onorevoli Castagnola, Sella ed altri sottoscrissero ad un'inchiesta speciale ispirata al principio costituzionale della responsabilità ministeriale.

Ebbene, o signori, da quel momento fu impegnato nella questione l'articolo 47 dello Statuto, perchè, se i fatti sono veri, sorgerà il doloroso e triste caso per una nazione di rinviare all'Alta Corte di giustizia i ministri che ne sono responsabili; se i fatti non saranno pienamente veri, resteranno le sole proporzioni di responsabilità penale contemplate dal Codice penale comune contro i funzionari dell'ordine amministrativo.

Oggi che la sinistra non è su questi banchi, voi componenti della maggioranza non dovete evitare una inchiesta. Voi, permettetemi il dirlo, o signori della maggioranza, dovete riflettere che siete un partito, che avete vinto ieri soltanto per 13 voti.

Voci a destra. Furono 17.

PIERANTONI. Sieno pure diciassette: è un numero fatale, di *disgrazia*, direbbero i superstiziosi; tale io non sono. Ricordatevi che siete gli uomini che dal 1860 combinaste tredici Ministeri, e che facendo la lista di coloro che li composero tra ex-ministri

ed ex-segretari generali, forse cento deputati, i quali seggono tra voi, possono essere sospettati della possibilità di un procedimento.

Ora voi avete già pregiudicato l'inchiesta con la legge eccezionale di pubblica sicurezza, e non soffocherete mai questo sospetto. Il sospetto è una forza per i partiti, come la paura è una forza per i Governi. Voi non soffocherete mai il sospetto di aver voluto violare le norme fondamentali sulle inchieste, le quali stabilirono in tutti i paesi civili che non si facciano quando una legge di pubblica sicurezza può incutere timore ai cittadini che debbono deporre contro il malfatto delle autorità di pubblica sicurezza.

Se volete esempi dei paesi liberi, che tanto piacciono all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ed all'onorevole suo amico personale e politico l'onorevole Codronchi, io vi ricorderò che il Governo inglese nel 1791 fu obbligato a sospendere l'*Habeas corpus* non soltanto in Irlanda, ma anche nell'Inghilterra, quando il popolo, perturbato dalla rivoluzione francese e dalle grandi guerre che ne seguirono, giunse sino a gittare il fango sulla faccia di Pitt per le strade di Londra, ma quindi nel 1801 ordinò una inchiesta parlamentare sopra le condizioni della Irlanda.

Moltissime furono le materie che si ebbero a studiare, tra le quali persino il tentativo di sbarco fatto dal generale Hoche. Ultimo fu studiato il quesito se si dovesse sospendere l'*Habeas corpus*. Voi, diceva, avete già compromessa l'efficacia morale dell'inchiesta, perchè la Commissione dovrà portare le sue indagini in un paese che è sotto l'incubo nascente da una severissima legge di provvedimenti speciali di pubblica sicurezza, la quale sarà con preferenza applicata da quegli stessi terribili uomini descritti dall'onorevole Taiani che disse accolti in gran numero nelle squadre della pubblica sicurezza.

Ora, signori, se l'inchiesta generale è compromessa per queste condizioni fatte al paese, non compromettete con una inchiesta giudiziaria l'articolo 47 dello Statuto, non compromettete il diritto che appartiene alla Camera e non ad altro potere di aspettare l'esito delle prove da raccogliere per sapere se qualcuno dei ministri sia o pur no responsabile politicamente e penalmente, o se, non essendovi materia di accusa per i ministri, debba darsi il passo all'autorità giudiziaria per i reati contro gli agenti della pubblica sicurezza. Nè voglio tacervi che mi sono altamente sorpreso della flagrante contraddizione in cui sono caduti oggi gli onorandi colleghi che propongono quell'ordine del giorno per deferire i fatti rivelati dall'onorevole Taiani al-

l'autorità giudiziaria contro quanto si disse e si chiese in questa medesima Assemblea nelle passate sedute. Nei giorni andati tutto vi sembrava grave, enorme; si disse offesa la carità della patria, solo perchè un deputato aveva avuto il coraggio di dire ciò che sapeva, di esercitare il proprio diritto e di accusare il sistema impossibile adottato per la polizia nella Sicilia. Si arrivò perfino a gridare che l'Europa ci avrebbe condannato come popolo non civile, confondendosi un Ministero colla nazione, pochi uomini ed una vergogna locale con tutta la patria, e ci si volle chiudere in questo solo ed unico dilemma: o i fatti sono veri, o non sono veri; se veri, occorre giustizia piena; se non veri, altri ne risponderà innanzi il paese.

Oggi invece tutto si nega e si dice smentito; più non si vogliono indagini, come se quei fatti non bastassero nemmeno a creare un dubbio.

L'onorevole Lanza disse: noi li abbiamo smentiti...

LANZA G. Ne abbiamo smentiti diversi.

PIERANTONI. Ei non riflette che essendosi posto volontariamente tra gli accusati deve aspettare e volere che tra l'accusatore e l'accusato ci sia il giudice, e questo giudice, onorevole Lanza, non può essere nel periodo d'istruzione che una Commissione d'inchiesta, la quale rappresenti tutti i partiti della Camera, ed abbia la forza di destare la fiducia del paese. Ad inchiesta finita, a processo chiuso, la Camera elettiva dovrà decidere se vi sia luogo ad accusa, per cui la competenza a giudicare è del Senato. Ora non è più possibile di chiudere la via alla verità, la quale giova a tutti, e può giovare più specialmente al partito trionfante; una necessità costituzionale e morale v'impone che non si respinga la pubblicità, che è elemento di civiltà, di progresso e di garanzia per il Parlamento e per il Governo, che è in sospetto.

Togliendo la pubblicità si scalza il sistema parlamentare. Ma, che parlo io? Quando mai ne fu contestata la necessità, la utilità? Invoco gli stessi precedenti di questo Ministero innanzi la passata Legislatura.

L'anno scorso l'onorevole Saint-Bon, con carattere d'uomo di scienza e di mare, coraggiosamente venne a dichiarare alla rappresentanza nazionale che egli voleva dire la verità *nuda come la Venere dei Medici*, e ci annunciò, dopo i dolori di Lissa, dopo un miliardo speso per creare una flotta, che noi non avevamo marina. Noi votammo la vendita delle nostre navi, senza preoccuparci di ciò che di noi si potesse dire dalle temute rivali marittime che si bagnano nel Mediterraneo.

Ora invece che si è venuto a dire la verità per rafforzare la sicurezza pubblica in un paese che ha

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

diritto di averla, si sentirono nenie, si fecero inusati tumulti, e moltissimi si vestirono a gramaglia solo perchè, smentita la necessità di un sistema di leggi straordinarie, siamo in sulla via di poter toccare il male nelle sue radici.

Signori, non temete della pubblicità della vita amministrativa nelle sue virtù, nei suoi dolori, nelle sue colpe. Persuadetevi che il buio può piacere al sicario, agli amanti ed ai traditori; all'Italia servono la verità, la luce, la libera discussione. (*Applausi dalle tribune pubbliche*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio le tribune. Le farò sgombrare immediatamente se si permettono qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

PIERANTONI. Signori, per non turbare la calma di questa Assemblea, dirò un'ultima parola rivolgendomi all'onorevole Pisanelli. (*Movimenti nelle tribune pubbliche*)

PRESIDENTE. Uscieri, fate sgomberare la tribuna pubblica di mezzo. Sia questa una lezione per chi piglia l'acccondiscendenza per debolezza. Continui, onorevole Pierantoni!

PIERANTONI. L'onorevole Pisanelli che è un capo-parte delle schiere ministeriali, che è uno degli uomini più autorevoli del suo partito, uomo della cui amicizia mi onoro, deve egli pure chiedere la luce e la verità. Egli deve pensare che fu più d'una volta ministro guardasigilli, e che quando non tenne il portafogli fu come il tutore di molti altri ministri; egli deve guardare che in questa circostanza la cagione vera di questi dolori patriottici, che soffriamo dopo le rivelazioni dell'onorevole Taiani, dipende dall'autorità politica che ha sopraffatto il potere giudiziario, sta in un dualismo terribile durato tra di loro, il quale dualismo si sarebbe potuto impedire se un ministro della giustizia energico e provvido avesse saputo richiamare il Ministero dell'interno e gli agenti di pubblica sicurezza nei limiti della loro competenza costituzionale.

L'onorevole Pisanelli voglia quindi la inchiesta piena ed unica, nè ripeta quel che disse col discorso pronunziato nella tornata del giorno 10 che le inchieste servono alla storia della patria, ma non giungono a svelare le cagioni ed i rimedi ai danni presenti.

Le inchieste, come sinora le faceste, servirono veramente alla storia, non servirono alla patria; ma è tempo di mutare sistema. I risultamenti raccolti dal silenzio ve lo consigliano.

Doveste accettare l'inchiesta sulla marina e poi non la faceste discutere. Si ebbero i dolori di Lissa!

Accettaste l'inchiesta sul corso forzoso e non la faceste discutere, Creaste una condizione finanziaria

che ha innanzi a sè l'ignoto e che sgomenta il paese.

Accettaste un'inchiesta personale sulla condotta di alcuni deputati in votazione finanziaria e non si giunse a discuterla. Ed oggi siamo giunti a tal segno che molti temono di venire all'esame delle convenzioni ferroviarie, perchè un incubo ne invade, una certa ritrosia si sente ad accettare convenzioni stipulate con uomini i quali si gridarono altra volta di essere stati corruttori.

Dunque il passato v'insegna che occorre un'inchiesta seria e vera, e che, non ostante la esistenza di leggi eccezionali peggiori dello stato d'assedio, non si debba farla pel solo amore della storia, ma per conoscere e guarire i danni pubblici, per amore d'Italia, a nome della quale vi parlo con sentimento che muove gagliardo dal cuore, con coscienza di avere fatto il mio dovere.

LANZA G. L'onorevole oratore, che ha cessato testè di parlare, ha già prese le sue precauzioni, qualunque possa essere l'esito dell'inchiesta, nel caso che sia dalla Camera decretata. Egli ha già prevenuto la Camera ed il paese che se la inchiesta riuscirà a confermare i fatti gravi accennati dall'onorevole deputato Taiani, risulteranno colpevoli quei ministri, i quali firmarono la domanda d'inchiesta, tutti i loro predecessori, tutti gli uomini che in qualche pubblica qualità hanno aiutato il Governo durante i 15 anni trascorsi.

Se poi per avventura il risultamento dell'inchiesta fosse quello di dichiarare innocenti questi uomini, allora è già pronta la spiegazione, l'inchiesta è già sfatata fin d'ora...

PIERANTONI. Domando la parola per un fatto personale.

LANZA G. perchè la vostra legge stataria, come è chiamata da quel lato della Camera (*La sinistra*) sarà quella che avrà impedito che la verità si facesse strada; si dirà: il verdetto dell'inchiesta non lo possiamo accettare, voi l'avete fatta sotto lo stato d'assedio.

Io, o signori, ho esordito con questa spiegazione, perchè codesto modo di argomentare mi fece una vivissima impressione.

Venendo al tema della domanda d'inchiesta, che mi riguarda, innanzitutto debbo dichiarare che quando io presentai alla Camera questa proposta non fui mosso da un esclusivo sentimento personale, ma da un sentimento che mi ha compreso e che è scoppiato in me con irresistibile veemenza, nel sentire il Governo del mio paese accusato in quest'Aula di essere un Governo di malfattori, di essere un Governo il quale ha sempre adoperato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

un indirizzo politico con mezzi che non potrebbero essere perdonati a nessun cittadino.

Ecco il sentimento più vibrato, più forte che mi abbia spinto a fare quella proposta. Nè io sono disposto a recedere, sicuro nella mia coscienza e persuaso che tutti i miei predecessori non abbiano mai adoperato alcuno di quei mezzi iniqui di cui fummo accusati dall'onorevole Taiani, e che la verità si farà così limpida e chiara da far ben conoscere con quanta leggerezza e con quanta passione vennero questi fatti esposti davanti a voi.

TAIANI. Domando la parola per un fatto personale.

LANZA GIOVANNI. Molti di questi fatti vennero da me confutati, e, lo posso dire, vennero confutati in modo così chiaro, che non è più ammissibile una replica. Altri si potrebbero eziandio confutare fin d'ora, ma io non mi assumo al presente di fare un'analisi di tutti gli altri fatti, perchè basta di provare che alcuni di essi furono esagerati e travisati, per gettare un giusto spirito di diffidenza su tutti gli altri fatti che vennero annunciati, i quali sono della stessa natura, intesi cioè ad accusare il Governo di avere ricorso a mezzi meno onesti per governare la Sicilia.

Io, o signori, mentre ringrazio con tutta l'effusione dell'animo mio l'onorevole Donati per le parole estremamente cortesi ed onorevolissime che egli ha pronunciate al mio indirizzo, ed a quello dei miei colleghi nell'amministrazione dello Stato, non posso però veramente riconoscere che, senza smentire una parte almeno dei fatti annunciati dall'onorevole Taiani, si possa togliere al complesso delle sue accuse il carattere di un'accusa politica, ossia il carattere che quei fatti furono tutti il risultato di un sistema preconcepito di governo, e che quindi la responsabilità debba risalire all'amministrazione centrale.

Infatti, o signori, egli disse che non si sarebbe trattenuto di fatti particolari, poichè sarebbe stato un pettegolezzo, se questi fatti particolari non accennassero ad un indirizzo, ad un sistema preconcepito di governo. Egli disse che cento crimini o reati di più o di meno, è un nonnulla, che la gravità sta nell'indirizzo. Di più, egli disse che furono premiati molti di quei ribaldi, i quali per istigazione od ordine di autorità di pubblica sicurezza, hanno commesso di questi reati. Ma, o signori, egli andò più in là, per meglio scolpire la sua idea cardinale, cioè a dire del sistema preconcepito, dell'indirizzo costante del Governo nel seguire questo sistema di polizia. Egli infatti arrivò fino al punto di dire che il Governo cercò di preparare e assicurare un'assolutoria contro quegli accusati che egli, l'onorevole

Taiani, voleva trarre davanti alla Corte d'assise; che il Governo cercò di comporre la sezione d'accusa in modo da poter avere l'assolutoria di quegli accusati, e che perciò egli ha appositamente delegato un consigliere d'appello di Catanzaro, affinchè si recasse a Palermo per far parte della sezione d'accusa e per aiutare all'istruzione del processo, al qual delegato, appositamente mandato dal Governo, il procuratore generale del Re (cioè l'onorevole Taiani), ha rimesso tutte le carte.

Or bene, signori, questo consigliere d'appello di Catanzaro, che sarebbe stato appositamente scelto dal Governo a quello scopo di far dichiarare che non vi era luogo a procedere contro autorità politiche colpevoli di parecchi gravissimi reati, questo consigliere d'appello, un mese prima che si recasse a Palermo, sulla proposta del presidente di quella Corte d'appello, fatta d'accordo coll'onorevole procuratore generale del Re, Taiani, veniva indicato e richiesto con titoli d'encomio e di lode.

Negli ultimi giorni poi, quando la requisitoria era oramai in pronto e si trattava di sottoporla alla sezione d'accusa, il procuratore generale del Re, l'onorevole Taiani, fece un'altra proposta, che cioè gli s'inviasse un altro consigliere d'appello, ed il ministro di grazia e giustizia rispose che egli non stimava opportuno di mandare questo consigliere d'appello ultimamente indicato, e che aveva le sue buone ragioni per non mandarlo, ragioni le quali risultarono poi confermate dal fatto che per accertati gravissimi motivi di salute venne collocato a riposo.

Ma, egli aggiunse, vi mando quel consigliere di appello, che voi uno o due mesi fa avete indicato al ministro di grazia e giustizia, come persona degna sotto tutti i riguardi di occupare quel posto di consigliere nella Corte d'appello di Palermo.

Or bene, signori, voi vedete se questo consigliere d'appello è stato scelto appositamente dal ministro di grazia e giustizia per andare a comporre quella certa sezione d'accusa che doveva, per secondare le mire del Governo, assolvere questi imputati dalla procura generale di Palermo.

Un altro fatto più grave, o signori, fu accennato dall'onorevole Taiani per dimostrare sempre più quanta fosse la ingerenza colpevole del Ministero in questi affari di pubblica sicurezza.

Egli non ha esitato a far comprendere abbastanza chiaramente che la sentenza della sezione di accusa della Corte d'appello di Palermo sia stata concertata, combinata col Governo, e, in certo qual modo, sia stata suggerita dal Governo.

Ora, o signori, la vostra coscienza non si rivolta avanti a fatti di questa gravità, avanti imputazioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2° TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

così enormi? Lasciano essi forse in voi un'impronta di verità, di probabile verità? Potete voi immaginare un Governo che arrivi a premere sulla coscienza dei giudici, che scelga i giudici appositamente? Potete voi credere che la nostra magistratura sia discesa così in basso da permettere o da subire questa pressione? Oh! signori, in quale triste, miseranda e quasi disperata condizione si troverebbe oramai l'Italia! (Bene! Bravo! a destra)

La stessa enormezza di queste accuse non prova altro se non che... che non sono vere!

Ma comunque sia la cosa, è incontestabile che con questi tratti, con questi cenni così scolpiti, l'onorevole Taiani ha voluto far salire tutta intera la responsabilità al Governo italiano dal 1861 in poi e renderlo per conseguenza avanti alla Camera, avanti al paese responsabile di tutto quanto è avvenuto in Palermo ed in Sicilia relativamente alla pubblica sicurezza.

Io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole deputato Crispi e di parecchi altri miei onorevoli colleghi, che fatti isolati, per quanto siano riprovevoli, e se volete, anche criminosi, non possono salire sino al Governo, nè al centrale, nè al locale, quando questi fatti sono stati ispirati dalla stessa persona che li ha commessi, che non vennero da una spinta, da un'iniziativa, da un eccitamento per parte dell'autorità superiore; e nemmeno non posso supporre che, per quanto abbia voluto largamente considerare la responsabilità del Governo, l'onorevole Crispi, egli abbia voluto spingerla sino a quel punto, perchè sarebbe cadere nell'assurdo. Io ammetto con lui che anche i fatti individuali, colpevoli, illegali oppure criminosi o di qualunque altra natura, che si hanno da riprovare, se vengono a notizia dell'autorità superiore, e che non li punisca, e peggio poi ancora se li venga a ricompensare, allora certo la responsabilità salirebbe al Governo; ma quando questi fatti sono commessi, e appena giunti a cognizione dell'autorità superiore, immediatamente, vengono repressi, è impossibile che qualunque persona che abbia un'idea anche lieve della giustizia voglia rendere responsabile civilmente e politicamente le autorità, le quali si trovano al momento a capo della cosa pubblica.

Ma invece quando voi raggruppate tutti questi fatti individuali insieme, e poi li accompagnate di tali circostanze da far risultare evidentemente che essi sono la conseguenza di un indirizzo, di un sistema che parte dall'alto, in tal caso per certo qui emerge chiara, nitida la responsabilità dell'autorità superiore, la responsabilità tanto politica, quanto civile.

Perchè qui, o signori, non si tratta solo della re-

sponsabilità politica; i fatti accennati dall'onorevole Taiani sono tali, che quando fossero accertati, e quando si riconoscesse che questi salgono al Governo, vi è più che responsabilità politica. Qui si tratta di reati comuni, si tratta di crimini che l'onorevole Taiani appone al Governo.

Signori, io lo dichiaro francamente sono ben lontano dal fare una questione d'amor proprio. Io sacrifico volentieri la mia persona fino ai limiti dell'onore. Ma mi pare di travedere una questione assai più vasta, una questione assai più elevata, ed è per questo che io insisterei sulla mia proposta.

Badate, o signori, e diceva bene l'onorevole Crispi: che le accuse, quando sono così gravi e vengono affermate con tanta sicurezza ed anche rafferimate con l'appoggio di documenti i quali si dicono ufficiali, da uno che fu già dei primi ufficiali del Governo, avanti all'opinione pubblica acquistano tale carattere di verosimiglianza, se non di verità, che il non farsi luogo a procedere è difficile che dissipi quei dubbi.

Quindi è meglio affrontare la questione per quanto sia ardua, spinosa e difficile, e risolverla definitivamente, per vedere se e fino a qual punto il Governo sia responsabile; e quale sia quella responsabilità che debba rimanere a carico di chi si è fatto qui eco di quelle accuse.

Rinviare all'autorità giudiziaria l'esame di questi fatti a me pare che sia cosa poco pratica.

L'onorevole deputato Taiani ebbe a riassumere quanto disse precedentemente nel suo discorso e classificò in tre serie i fatti da lui addotti. Egli asserì che la prima serie di fatti sono, si può dire di competenza amministrativa e questi furono risolti amministrativamente.

È evidente che l'autorità giudiziaria non può essere chiamata a rivedere questi fatti amministrativi per conoscere fino a che punto la loro gravità possa in certo qual modo constatare una responsabilità ministeriale.

In secondo luogo, egli dice, che i reati comuni commessi da agenti di pubblica sicurezza vennero tutti denunciati all'autorità giudiziaria e fra questi vi sono pur quelli i quali vennero sottoposti alla sezione di accusa di Palermo. Egli afferma di averli denunciati tutti, e sopra una parte di questi dichiarò che l'autorità giudiziaria si è già pronunciata. Ma è evidente che essendo trascorsi tre o quattro anni da quel tempo anche sugli altri l'autorità giudiziaria si sarà pur anco pronunciata.

Dunque, che cosa rimarrebbe a farsi da questi giudici incaricati dell'inchiesta? Rivedere i fatti amministrativi? No, perchè non è di loro competenza. Istituire una Commissione per rivedere i processi?

Nemmeno ciò è possibile. Dunque non rimane altro che considerare i fatti d'ogni specie sotto il rapporto politico della responsabilità ministeriale, e quindi entrare nelle vedute dell'onorevole Taiani, sostenute dall'onorevole Crispi, salvo che la Camera riconosca che i fatti più gravi, i quali comprometterebbero evidentemente la responsabilità ministeriale non abbiano fondamento alcuno, e che non solo manchino di evidenza ma perfino di esistenza.

Di questi fatti parecchi sono stati già da me o dal ministro di grazia e giustizia smentiti.

Dunque nello stato attuale delle cose mi riservo ancora di udire e apprezzare le osservazioni che verranno fatte in proposito dai miei colleghi, e quando dico colleghi, non intendo alludere solamente ai miei amici politici, ma ai miei colleghi di una parte e dell'altra della Camera. Intanto persisto nella mia proposta, la quale, ripeto, non è limitata soltanto alla mia amministrazione.

La mia proposta è firmata da deputati che fecero parte dell'amministrazione precedente; ma essa è concepita in termini generali, comprende i fatti avvenuti sotto qualunque amministrazione, perchè l'onorevole Taiani ha cominciato la sua filippica o la sua requisitoria dal 1861, ed è venuto fino al 1874.

Ma debbo ancora ritornare sul significato e sulla estensione della mia domanda d'inchiesta?

Quando l'ho formolata, non ho inteso per nulla che ella dovesse venire confusa con altre inchieste, non ho inteso per nulla che quest'inchiesta dovesse estendersi a fatti, i quali non fossero stati qui portati contro qualche ministro. Ho inteso che l'inchiesta fosse circoscritta ai fatti che furono allegati dall'onorevole Taiani, e pei quali egli afferma di avere in mano le prove ufficiali, e di poter produrre i testimoni che egli ha nominato.

In questi limiti è stata circoscritta e intendo che in essi debba rimanere la mia domanda d'inchiesta. E perchè, signori? Una delle ragioni già ve la esposi ieri. Perchè se la Camera volesse estendere ad altri fatti indeterminati l'inchiesta, è evidente che sarebbe la Camera la quale manifesterebbe sospetti e diffidenza verso le passate amministrazioni, e non sarebbe più l'onorevole Taiani; per conseguenza questo sospetto aggraverebbe già enormemente la situazione degli uomini i quali dovessero venire sottoposti ad accusa.

Ora, avete voi ragioni per sospettare di queste amministrazioni? Oppure date voi tanta importanza ai fatti annunciati dall'onorevole Taiani per supporre che queste amministrazioni ne possano avere compiuti ancora degli altri in numero indefinito? Se avete queste ragioni, procedete pure ad un'in-

chiesta generale. Ma è bene inteso che allora io ritiro la mia proposta d'inchiesta, ed io ed i miei colleghi sapremo prendere quella determinazione cui la nostra coscienza ed il nostro onore richiedano di ricorrere.

Quando invece l'inchiesta sia limitata unicamente ai fatti dall'onorevole Taiani indicati ed alle prove da lui additate, voi in pochi giorni arrivate a conoscere se coteste prove autorizzavano il signor Taiani ad asserire con certezza che tali fatti costituivano un indirizzo politico, un sistema di Governo.

Ecco il quesito che è chiamata a risolvere la Camera; ove essa voglia fare tale inchiesta, deleghi una Commissione, la quale segga in permanenza, col farsi immediatamente rimettere dall'onorevole Taiani tutte le prove ufficiali, concludenti, dirette, che egli asseriva di ritenere, non che dal Ministero dell'interno e dal Ministero di grazia e giustizia, tutte le corrispondenze che riguardano la sicurezza pubblica in Palermo dall'anno che essa crede, e da questi documenti potrà evidentemente, in pochissimo tempo, in 15 giorni al più, io credo, farsi un concetto chiaro e sicuro se l'indirizzo del Governo sia stato quale venne descritto dall'onorevole Taiani, cioè un indirizzo di corruzione, un indirizzo rivolto a stabilire la sicurezza pubblica nella Sicilia con mezzi pravi, con mezzi criminosi, ricorrendo persino al delitto.

Ecco il mandato e la decisione a cui dovrebbe arrivare questa Commissione.

In questo modo io comprendo come gli uomini che hanno firmata la domanda possano e debbano accettare l'inchiesta.

Ma se volete invece mandarla all'infinito, confonderla con altre materie, estendere indeterminatamente la vostra inchiesta, lasciare questi uomini mesi e mesi, anni ed anni sotto il peso di queste accuse, oh! per Dio! il mio sentimento d'onore assolutamente non me lo permette.

La Camera è padrona, chinerò il capo dinanzi a questa sentenza, ma non potrò che ritenerla per una sentenza la quale offende il mio sentimento d'onore, la mia delicatezza. (*Bravo! Bene!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non intendo entrare nel merito della questione sulla quale l'onorevole presidente del Consiglio ha manifestata già ieri l'opinione del Governo; ma stimo dovere di giustizia di dare una conferma ufficiale, colla scorta dei documenti che esistono al Ministero, della confutazione che l'onorevole Lanza, mio egregio amico, ha fatta di una delle denunce, forse la più grave, che sono state lanciate nel seno della Camera dall'onorevole Taiani.

L'onorevole Lanza vi ha parlato del sospetto che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

è stato sollevato sopra la nomina di un consigliere che, allorchè pendeva il processo promosso dall'onorevole Taiani, è stato dal Governo tramutato dalla Corte di appello di Catanzaro a quella di Palermo.

Egli vi ha detto come quel tramutamento sia avvenuto sulla proposta stessa dell'onorevole Taiani in concorso col primo presidente della Corte di appello di Palermo.

CRISPI. Quando fu? La data.

TAIANI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Leggerò i documenti delle loro date.

Le cose dette dall'onorevole Lanza ricevono una piena conferma dal tenore di quei documenti, di cui io darò lettura alla Camera.

Però mi permetta la Camera che, prima di leggere questi documenti, che sono brevi, io richiami alla sua memoria le parole gravi che a questo riguardo pronunciava l'onorevole Taiani. Egli, rispondendo all'onorevole Lanza, diceva: « Io faccio riflettere all'onorevole Lanza che il procuratore generale, secondo la procedura, non fa processi. Come vuole il Codice di procedura penale, il processo era affidato ad un istruttore. Io non lo guardava neppure. »

Qui farò una breve parentesi; ed è che risulta dalle carte del Ministero che l'onorevole Taiani dirigeva così pienamente quel processo, che ne rendeva conto costantemente al Ministero stesso.

Prosegue l'onorevole Taiani: « Anzi, avendo il Governo mandato un consigliere apposito da Catanzaro, per massima delicatezza io non mi opposi che tutte le carte passassero precisamente nelle mani di questo consigliere che aveva mandato il Ministero. Dunque vede che io non ne sono responsabile. »

Poi soggiungeva:

« Non so cosa si farà da questo magistrato venuto da Catanzaro. Il processo potrà fallire; poi il pubblico non ne saprà niente: ed allora questi giornali che hanno già preparata l'opinione pubblica, chissà che cosa potranno dire. Diranno che Taiani è un calunniatore: e bisognava che avessi degli amici molto potenti perchè, invece di calunniatore, mi chiamassero pazzo. »

Ora vede la Camera quanto importi di chiarire il modo in cui questo fatto è avvenuto.

Io dunque darò lettura dei due dispacci che esistono nel Ministero, di cui l'uno ha la data del 7 luglio 1871, inviato dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte d'appello di Palermo al guardasigilli, l'altro ha la data del 14 agosto ed è indirizzato dal guardasigilli ai detti magistrati.

Per l'intelligenza del primo dispaccio, conviene ritenere che un consigliere d'Appello di Palermo, il signor Morena, venne destinato a Roma allorchè si costituì qui la Corte d'appello, e quindi era rimasto vacante un posto nella Corte d'appello di Palermo, ed i capi di quella Corte ritenevano urgente che si provvedesse; diversi erano i concorrenti; il Ministero faceva conoscere il nome di quei concorrenti, come si usa, ai capi della Corte d'appello di Palermo affinchè facessero quella proposta che è prescritta dal regolamento giudiziario.

Il presidente della Corte d'appello, di concerto col procuratore generale, ambedue sottoscritti al dispaccio in data 7 luglio, così rispondeva alla comunicazione ministeriale intorno ai concorrenti a quel posto di consigliere d'appello:

« Palermo, 7 luglio 1871.

« Quando si mette innanzi il nome del signor cavaliere Giuseppe Lanzafame, ogni altro pretendente non può e non deve che tacere. I sottoscritti, e tutti i componenti la Corte, ed il foro di Palermo saranno lietissimi di averlo qui compagno e giudice. Egli sarà sempre il benvenuto, come lo sarebbe in qualsiasi corpo giudiziario, sia pure l'altissimo del regno. E non si sarebbe dai capi di questa Corte trascurato di proporlo innanzi tutti gli altri se non avessero tenuto precece la proposta.

« Aspettano quindi i sottoscritti che il regio Governo si degni ordinare il tramutamento di esso signor Lanzafame; locchè vorrebbe essere presto, mentre in atto la Corte di appello manca di molti consiglieri, tra perchè alcuni sono deputati al Parlamento, e perchè non possono alcuni altri prestare servizio per mala salute, ed a questo si aggiunga che il consigliere Calvino trovasi in congedo per due mesi a cagione della morte del padre.

« Sottoscritti: Il primo presidente Schiavo — Il procuratore generale Taiani. »

Voci. Che data?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La data, come ho detto, è del 7 luglio 1871.

Avveniva quindi la nomina, secondo il voto che era stato emesso dai capi della Corte di appello a Palermo, ed il Ministero, in data del 14 agosto 1871, l'annunziava ai capi della Corte il primo presidente Schiavo ed il procuratore generale Taiani in questi termini:

« Firenze, 14 agosto 1871.

« Nel desiderio di dotare codesta Corte d'appello di un consigliere di capacità incontestata e sul quale potesse il collegio fare sicuro assegnamento; e tenuti presenti i vari telegrammi al riguardo pervenutimi dalla S. V. Illustrissima e dal signor procuratore generale, come pure la nota collettiva del 7

luglio prossimo passato, n° 42, di protocollo riservato, ho rassegnato a S. M. la proposta di tramutare da Catanzaro a Palermo il cavaliere Giuseppe Lanzafame.

« La prefata M. S. ha firmato nell'udienza del 10 corrente mese il relativo decreto, del quale mi prego darle ufficiale partecipazione.

« Quanto alla sezione d'accusa che trovasi priva del suo presidente, io lascio alla saviezza della S. V. Illustrissima di prendere d'accordo col signor procuratore generale quelle disposizioni che per legge rientrano nella loro competenza, e non dubito che animati come sono da sincero zelo per il bene del pubblico servizio sapranno provvedere nel modo più conveniente ed opportuno. »

Ben vede la Camera che di questa accusa non rimane proprio nulla; e se da essa si deve prendere argomento per giudicare delle altre, ben facile è pronunciare la sentenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis cede il suo turno all'onorevole Taiani.

TAIANI. Mi par proprio di sognare, signori. (*Ilarità — Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Facciamo silenzio. Io richiamo tutti al rispetto e alla dignità della Camera.

TAIANI. Sono dolente di dover dire che il guardasigilli si è mostrato meno informato dell'onorevole Lanza. Mancava in Palermo il presidente della sezione d'accusa. Io ho proposto un consigliere di 1ª classe, il signor Pugliatti, magistrato integro e che riputava resistente nei giudizi a qualunque pressione. La proposta fu accettata e conservo un telegramma del guardasigilli in cifre, col quale mi diceva che il cavaliere Sebastiano Pugliatti sarebbe destinato in Palermo.

Passarono otto giorni, e indipendentemente da quella proposta della quale parla il guardasigilli, mi arriva un secondo telegramma, nel quale mi si dice: il cavaliere Pugliatti è ammalato, e invece di lui verrà il cavaliere Lanzafame. Io risposi al ministro: in questo momento il Lanzafame non è nè utile nè necessario, noi abbiamo bisogno di un presidente di sezione d'accusa che deve essere di prima classe, ed il signor Lanzafame è appena di terza classe.

Non ostante queste mie osservazioni, giunge una ministeriale che mi annunzia fatto il decreto, osservando che del Lanzafame si era detto assai bene in un'altra proposta, e che quindi si era creduto utile di nominarlo a quel posto. Qualche tempo dopo ebbi occasione di vedere il cavaliere Pugliatti, gli accennai come avessi fatta la proposta in suo favore, e che mi doleva che, per sentirsi egli allora poco bene e per altre ragioni, non avesse voluto

accettare. Il cavaliere Pugliatti si mostrò sorpreso, aggiungendo che non poteva essersi parlato di ragioni di salute, perchè a quel riguardo non era stato neppure interpellato. Questo è il fatto vero. Il resoconto dell'inchiesta farà vedere chi di noi ha ragione.

Veniamo al resto. Ripeto che mi pare di sognare. Io ho detto e ripetuto per due giorni che era un sistema nefando il sistema del Governo locale; che vi era mafia ufficiale e mafia non ufficiale; che la mafia ufficiale aveva inquinato la forza e la schiera degli agenti della sicurezza pubblica, e che ne vennero:

1° Falsi processi di cospirazione. Mi pare di averne citati due o tre. Perchè non si mandarono a prendere negli archivi e non si è accertata la verità dell'assertiva?

2° Ne venne la consumazione di rapine ed uccisioni per parte della mafia ufficiale. È cosa che si poteva accertare, mettendo mano negli archivi; perchè non si è fatto?

Ho detto infine che la giustizia era stata insidiata, e lo ripeto di nuovo. L'inchiesta farà vedere chi ha torto e chi ha ragione, e dimostrerà eziandio che io non ho accennato che ad una parte sola dei fatti.

Nel più caldo del mio discorso, l'onorevole Lanza scattò come una molla, e proruppe in accenti assai concitati, e l'ammirai, come tuttavia l'ammiro, perchè vedo in lui il fondo di un uomo onesto che sentiva come in quest'Aula non si viene alle prese coi bassi agenti della pubblica sicurezza; in quest'Aula noi trattiamo di fatti di tal natura, solo per l'attinenza che possano avere colla responsabilità dei ministri, ed aveva ragione, l'onorevole Lanza ha parlato da uomo onesto e che se ne intende. Ma l'onorevole Donati gli ha reso invece un cattivo servizio, facendo credere col suo discorso che gli preparava la fuga.

DONATI. Chiedo la parola per fatto personale.

TAIANI. Ora, cosa io ho a dire intorno alla doppia inchiesta, all'inchiesta parlamentare, che io ho proposta larga, severa, pubblica, poichè solo quando in questo orizzonte parlamentare si adotteranno i mezzi per ottenere la luce, io farò il mio dovere; fuori di questo orizzonte mi riservo quelle sole determinazioni che mi saranno dettate dalla qualità di rappresentante della nazione e di libero cittadino. Quando mi si presenti davanti, vo' ripeterlo anche una volta, l'inchiesta larga, pubblica, parlamentare, che abbia tutte le garanzie, m'imporrà dei doveri; ma se mi si verrà innanzi con delle Commissioni fatte apposta per mistificare, che non avranno altro compito che di nascondere anzichè

mettere in luce la verità (*Rumori a destra*), io non l'accetterò, e ritornerò piuttosto alla Camera a presentare la questione sotto nuova forma, e addurrò nuovi fatti; stamperò i documenti, perchè saprò di avere alle spalle il paese, e vedremo allora come la questione andrà a finire! (Bravo! *a sinistra*)

CRISPI. Me ne ha dati molti a me di documenti.

TAIANI. Quanto all'inchiesta giudiziaria proposta da vari deputati della destra, colla quale si vuole che i fatti denunciati si deferissero ai magistrati; a me non pare che possa raggiungere uno scopo pratico. Senza dubbio la materia per procedimenti non manca; ma i documenti necessari sono presso il Ministero e presso di me. Or quelli del Ministero chi li cava fuori! Mai più farà ciò il Ministero, mai più! In quanto a me poi, è inutile il dirlo, che non andrò avanti ai magistrati a fare il denunziante; io non sono che il rappresentante della nazione e non mi compete che il solo ambiente parlamentare.

Vede adunque la Camera che non potrebbe essere raggiunto il fine per cui si propone questa inchiesta. Quindi non resta che o la fuga o l'inchiesta (*Interruzioni*), e non sono io che fuggo...

LANZA G. Ce n'è già una da Palermo.

TAIANI. Siate certi, o signori, che da quella parte della Camera (*la Destra*) vi sono molti miei amici personali, che mi conoscono e nell'intimo della loro coscienza in questo momento sorge una voce che dice: Taiani ha ragione.

Voci a destra. No! no!

TAIANI. Ma, o signori, vi è una politica che è la rovina di tutti gli Stati, che è la politica della doppia coscienza...

AURITI. Domando la parola.

TAIANI... la coscienza del partito e la coscienza dell'individuo. Vi è anche un'altra formula, *la ragione di Stato*, colla quale i furbi introducono gli ingenui in certi pruneti nei quali di loro volontà non metterebbero mai piede. Ma la vera ragione di Stato, debbo ricordarlo ancora, è quella, di cui parla Ulpiano, è *l'aequitas civilis*, l'equità civile. La vera ragione di Stato, o signori, è la giustizia applicata alla politica e l'equità civile è quella che si asside al fianco dell'equità naturale, non per ucciderla ma per isvilupparla e completarla.

Quindi nell'interesse di tutti, degli accusatori e degli accusati, nell'interesse del paese, io vi chiedo in nome di Dio che la luce sia fatta, e così sarà davvero continuato il grido di guerra che da quel lato della Camera ho inteso intonare e che oggi non ho inteso più: chi rompe paga.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo dichiarare che non ho veduto assolutamente nel grosso fasci-

colo delle carte, che riguarda quest'affare, quel dispaccio...

CRISPI. Guardi bene.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... a cui l'onorevole Taiani ha fatto allusione; ma però debbo dire che quand'anche egli l'avesse scritto, i termini con cui congiuntamente al primo presidente egli faceva plauso alla scelta di quel consigliere che veniva additato dal Ministero, mi pare che riducono al nulla assolutamente qualunque altra proposta che l'onorevole Taiani avesse fatto, perchè quel consigliere che fu scelto era di sua piena fiducia.

TAIANI. Questi sono piccoli incidenti. (*Rumori a destra*)

LANZA GIOVANNI. (*Rivolto al Taiani*) Ella lo ha presentato come venduto al Governo.

TAIANI. L'onorevole Lanza e la Camera ricorderanno benissimo che, sono già cinque giorni, ho detto che sapeva dei fatti, ho mosse delle considerazioni, e pronunciai i nomi delle persone; e il telegrafo non aveva, nè poteva l'onorevole presidente del Consiglio per organo del prefetto fare interpellare il già sindaco di Palermo, il commendatore Peranni? È un fatto che venti giorni prima che la sentenza d'assolutoria fosse pronunziata, si considerava già come sicura. Questo è un fatto grave. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Donati, accenni il fatto personale.

PIRRANTONI. Io l'ho domandata prima.

PRESIDENTE. Ma è impossibile procedere con questi fatti personali.

Accenni il fatto personale, onorevole Donati.

DONATI. L'onorevole Taiani affermava che io colle mie parole aveva preparato all'onorevole Lanza la fuga. Ora io teneva a dichiarare che il tenore ed il senso del mio discorso era precisamente l'opposto di quello che m'imputava l'onorevole Taiani. Non è fuga; è un sentimento di tutt'altro ordine. A me non pareva che l'onorevole Lanza potesse misurarsi in quest'agone che lo disonorerebbe. Io credo che il carattere personale dell'onorevole Lanza sfugga e distrugga quest'accusa. Io mi sovveniva un ricordo classico avvenuto qui in Roma; mi sovveniva cioè di Scipione Africano, accusato di malversazioni, il quale diceva: « andiamo a ringraziare gli Dei. »

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, accenni il fatto personale.

PIRRANTONI. L'onorevole Lanza esordì col dire che io, parlando della necessità dell'inchiesta, mi era già riservata la via onde screditarla. Questa è una insinuazione che io respingo. E mi maraviglio che l'onorevole Lanza, tanto sensibile nella fibra dell'o-

nore suo, non misuri le parole a segno da non ferire gli altri.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis, intende di parlare o vi rinunzia?

MAURIGI. Io ho domandato la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ci sono altri prima di lei.

TAIANI. Io intendo di dire solo tre parole.

Io ho udito la dichiarazione dell'onorevole Lanza, e quella dell'onorevole Donati. Credo di aver parlato molto chiaramente, e credo che le mie intenzioni non possano essere disconosciute. Quello che ho detto oggi l'ho detto ieri, lo dirò un altro giorno, lo dirò sempre; sono sempre garante di me stesso.

Quello che la Camera vuole fare adesso, non entra menomamente nei miei desiderii, e neppure nei miei timori.

La Camera nella sua coscienza faccia quello che crede. Io dichiaro che non pronuncierò un'altra sillaba, e credo il mio compito in questa circostanza finito. (*Bene!*)

DEPRETIS, relatore. Dirò brevissime parole (*Rumori*), se pure la Camera intende ascoltarli.

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio ha parlato di bassi fondi del personale di sicurezza pubblica, ed ha ricordato l'Inghilterra. Ebbene, la Commissione, quando si è preoccupata delle qualità personali degli impiegati della sicurezza pubblica in Sicilia, è stata animata dal pensiero di ciò che si fece in Inghilterra. In che modo si è provveduto in Inghilterra per rimediare a quei mali che in quell'epoca si sono scoperti? L'onorevole presidente del Consiglio me lo insegna: con una riorganizzazione completa del personale della sicurezza pubblica. Fu uno dei più illustri uomini dell'Inghilterra, il signor Roberto Peel, che ha fatta questa riorganizzazione...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Che fu giudicata inconstituzionale dall'opposizione.

DEPRETIS, relatore. Sarà benissimo, ma quella riforma non è stata sicuramente combattuta come è combattuta adesso l'inchiesta che propone la Commissione e che mira allo stesso intento.

Ora, la Commissione, studiando la questione della sicurezza pubblica, dovette suo malgrado sentire attestata la corruzione del personale della sicurezza pubblica in Sicilia, e un fiero dubbio entrò nell'animo suo. Queste affermazioni si trovano in documenti ufficiali, quali sono i verbali dell'inchiesta fatta in Sicilia nel 1867. Se la Camera lo vuole, io posso leggere le dichiarazioni che furono fatte. Ma ultimamente lo stesso onorevole guardasigilli, l'ho accennato ieri, ci ha comunicato alcuni documenti che riguardavano i reati più gravi commessi l'anno scorso in Sicilia.

Ebbene, anche da quei documenti sorge il dubbio che la forza pubblica sia complice in gravissimi reati.

Ma questo, signori, sarebbe nulla, giacchè dappertutto troviamo qualche colpevole. Ma no, è il modo con cui è esposto questo fatto nel rapporto del procuratore generale che sta qui dinanzi a me. Sapete che cosa scrive il procuratore al guardasigilli? Scrive al guardasigilli, che egli erasi rivolto al prefetto, perchè allontanasse quei due impiegati dai luoghi ove doveva farsi il processo e li mandasse lontano, e pregava il guardasigilli che facesse uffici presso il ministro dell'interno, onde questo fatto avvenisse, giacchè altrimenti, se gli accusati restavano sul luogo, la loro influenza sarebbe stata di ostacolo al buon andamento del processo.

Ora, in seguito a questi fatti, che sono numerosi, che voi stessi qui nei verbali della Commissione potete riscontrare, che avanti la Commissione, non solo dall'onorevole Taiani ma da altre quattro persone furono attestati, fra le quali sono tre rispettabili colleghi che siedono in questa Camera, ma come volete voi prescindere dall'inchiesta e limitarla ed affidarla ad altri che ad una Commissione di questa Camera?

Del resto, mi si permetta di aggiungere una parola. Nella formula da me adottata ieri per l'inchiesta da farsi sulle condizioni della sicurezza pubblica della Sicilia, si comprende anche il caso di un'inchiesta fatta specialmente sopra alcuni fatti; ma come potrete riuscire a cancellare l'impressione prodotta dalla narrazione di questi fatti, come togliere dal nostro animo il gravissimo dubbio se non facendo la luce e cercando la verità. Perchè, o signori, il solo dubbio uccide, la sola verità può salvare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massa. *Voci.* La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. L'onorevole Massa ha diritto di parlare, perchè proponente.

MASSA. Dirò poche parole.

L'onorevole Crispi mi ha fatto invito di ritirare la proposta da noi presentata, perchè con essa parrebbe che noi tentassimo di coprire i fatti dolorosi che preoccupano la pubblica opinione.

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale.

MASSA. Se questo fosse l'intendimento nostro, l'invito non ci sarebbe venuto dall'onorevole Crispi, bensì dall'onorevole Lanza, il quale per certo non vuole che quei fatti siano coperti da un voto della Camera. Ma il proposito nostro non è di sottrarre nulla all'opinione pubblica, nè di seppellire nell'oblio quei fatti.

L'onorevole Taiani in un discorso che ha doloro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

samente colpiti gli animi nostri... (*Interruzioni a sinistra*) Sì, io non posso credere che alcuni di noi non senta dolore pei mali del paese, perocchè altrimenti non saremmo degni di rappresentarlo. (Bravo! *a destra*)

Nel discorso dell'onorevole Taiani io distinguo due punti. Io distinguo l'esposizione dei fatti dallo apprezzamento che dei fatti medesimi egli ha esposto.

Intorno ai fatti io non voglio addentrarmi: questi saranno veri o esagerati o fallaci, ciò si vedrà. In quanto all'apprezzamento, non ho bisogno che altri lo faccia per me: i fatti medesimi non possono per nessuna maniera essere il risultamento di un sistema di governo, ma sono altrettanti reati che debbono ricadere a carico di quegli agenti di pubblica sicurezza che li hanno commessi.

Ma, Dio buono! pensare che dei crimini, delle sottrazioni, delle rapine che si commisero dagli agenti di pubblica sicurezza a Palermo ne debba rispondere l'onorevole Lanza, è cosa che ogni animo onesto, e l'onorevole Taiani pel primo, dovrebbe respingere.

L'onorevole Taiani, di cui ho sentito i discorsi, ed anche negli uffizi, non mi è mai parso che facesse risalire al Governo la responsabilità di quei fatti.

Egli parlava di agenti locali, di agenti di pubblica sicurezza. Ebbene, riteniamo i fatti, ma accusiamo coloro i quali ne sono gli autori.

LANZA GIOVANNI. A corpo, a corpo, bisogna prenderlo.

MASSA. Veniamo ai fatti a carico di coloro che li hanno commessi, ed indaghiamo la verità di questi fatti, ricerchiamo se essi sono veri con la severità della legge e con l'opinione pubblica.

Non fa mestieri che la luce sia fatta per dire che l'inchiesta, proposta dall'onorevole Lanza, non può, non deve essere accettata dalla Camera. L'onorevole Lanza ed i suoi colleghi non hanno bisogno della inchiesta, perchè il paese sappia che essi non sono stati conniventi degli eccessi commessi dagli agenti della pubblica sicurezza; non hanno bisogno che si faccia l'inchiesta perchè il paese sappia che l'animo loro onesto non ha mai violato la legge, e che non è mai stato connivente di questi reati.

Se tale è la mia opinione, se tale è l'opinione degli altri colleghi, i quali hanno firmato quest'ordine del giorno, noi dobbiamo pregare la Camera che non accolga l'istanza fatta dall'onorevole Lanza.

Per certo, egli ed i suoi colleghi, per l'onestà dell'animo loro, dovevano sorgere ed insistere nella Camera perchè questi fatti, che alcuni da lontano potrebbero riferirsi alla loro amministrazione ve-

nissero accertati, ma quando la Camera riconosce che nell'onorevole Lanza e nella sua amministrazione non avvi alcuna colpa, e che quei fatti hanno da attribuirsi agli agenti locali della pubblica sicurezza, i quali avrebbero operato all'infuori d'ogni scienza, d'ogni cognizione del Governo centrale, allora noi dobbiamo respingere un'inchiesta per provare l'onestà dell'amministrazione centrale. È a questa idea semplice che si ispira la nostra mozione.

Noi non crediamo che quanti abbiano tenuto il potere dalla felice costituzione del nostro regno, abbiano mai potuto partecipare ai reati comuni commessi da agenti secondari.

La prima parte, adunque, del nostro ordine del giorno mira a proclamare che il Governo del regno italiano non è colpevole di queste censure; la seconda parte si dirige più particolarmente all'amministrazione dell'onorevole Lanza, sotto la quale sarebbero avvenuti i fatti esposti dall'onorevole nostro collega Taiani.

Ebbene, qui abbiamo una parola di conforto pei nostri colleghi. Noi diciamo che l'onestà dell'animo loro ci garantisce e ci assicura che non hanno potuto mai volere altro che il bene del paese, e per forza di questa nostra intenzione preghiamo la Camera che respinga, perchè non necessaria, l'inchiesta domandataci dalla precedente amministrazione. Nello stesso tempo però noi non vogliamo coprire questi fatti, non vogliamo che si possa dire che un voto della maggioranza abbia seppellito le denunce dell'onorevole Taiani. No, voi avete la magistratura, voi avete i tribunali ordinari i quali, lo dirò con dolore, ho visto talvolta dal banco del Ministero trattare con non bastevoli riguardi.

Pensi il paese che la prima nostra garanzia è l'autorità giudiziaria, e nessuno di noi può mai sospettare che quando le questioni che tormentano gli animi nostri vengano sottoposte a quell'autorità sia questa per venire meno al suo alto compito.

Si è osservato dall'onorevole Crispi che l'autorità giudiziaria potrebbe trovare un impedimento alla sua azione nella cosa giudicata riguardo alla sentenza della quale la Camera ha inteso parlare.

Ebbene, omai ho scordato il diritto penale che da lungo tempo non professo, ma ritengo ancora che le sentenze della sezione di accusa non costituiscano ciò che si dice « cosa giudicata. » Domani se circa alcuni fatti, nuove prove o nuovi indizi emergano, si potrà riprendere il procedimento ove così paia conveniente. Quindi se l'onorevole Taiani ha denunciato dei fatti, per questi l'autorità giudiziaria vedrà se la cosa debba ritenersi per giudicata, e se possa aprirsi un processo nuovo. Oh! Non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

dubitate, lasciate che la giustizia si faccia sopra questi fatti delittuosi.

Una sola cosa nel discorso dell'onorevole Taiani poteva risalire fino al Governo centrale, ed è quella fugace allusione, che egli fece all'invio d'un consigliere, perchè sedesse nella sezione d'accusa e liberasse il questore di Palermo, ma non era necessaria la discussione fatta oggi, perchè si sapesse ciò che era noto a tutti, cioè che questo consigliere erasi recato a Palermo sulla istanza e sulla richiesta del procuratore generale di Palermo. Guardatevi, colleghi onorandi, guardatevi dal sospettare la giustizia del paese.

La sentenza della sezione d'accusa, buona o cattiva, è sentenza, lasciate che nell'ordine stabilito dalla legge essa sia riveduta, lasciate che sia riaperto questo procedimento quando l'autorità giudiziaria lo creda opportuno, non fatevi voi a giudicare della sentenza dei magistrati. (*Bravo!*) Sarebbe un tristo precedente ed io pel bene del mio paese fo voti che ciò mai non si avveri.

Onorevoli colleghi, qualunque sia la parte della Camera nella quale sedete, se dividete le nostre opinioni a questo riguardo, liberate il paese da questo incubo al quale è sottoposto (*Bravo!*), da questa ignominiosa supposizione che Governo e deputati non sono che una mano di scapestrati. Dappertutto, dice il proverbio di Lucca, vi sono dei buoni e dei cattivi. Ebbene, se vi sono dei cattivi saranno sottoposti a procedimento (*Movimento*), ma, per carità, liberiamo l'animo nostro, liberiamo il paese dalla supposizione che siensi verificati fatti delittuosi nei quali possano essere compromessi gli uomini che hanno tenuto il governo del nostro paese. Vi prego e vi scongiuro di dare il vostro voto a questa proposta e renderete un servizio al paese ed alla pubblica moralità. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È chiaro che in questa questione il Governo deve rimettersi alla Camera.

Quali poi siano i miei sentimenti in proposito, l'ho espresso ieri abbastanza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

AURITI. Voglio far notare che ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Auriti, dopo l'onorevole Massa viene l'onorevole Maurigi, e poi l'onorevole Auriti, e poi l'onorevole Ferrari.

Se questo le piace, e se crede alla mia parola, bene; se poi lei od altri desiderano avere la nota, le manderò la nota. (*No! no!*)

AURITI. C'era un appello alla mia persona. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

AURITI. Domando all'onorevole Taiani se ha fatto allusione a me, quando ha parlato di suoi amici nella Camera che tacevano. (*Rumori — No! no!*)

PRESIDENTE. Onorevole Auriti, accenni il suo fatto personale.

CAPONE. Ma è un fatto personale!

PRESIDENTE. Onorevole Capone, non è lei che deve giudicare.

Voci. Non c'è più il Taiani. È andato via. Ai voti! ai voti!

AURITI. C'è stato un appello alla mia testimonianza. Si è fatta menzione di una doppia coscienza di amici che l'onorevole Taiani ha nella Camera e che tacevano. Io sono il più intimo amico dell'onorevole Taiani, e non posso tacere.

Io prego la Camera di sentirmi, perchè sarà forse una parola veramente imparziale che potrà udire in questa discussione. (*Rumori — Voci: Parli! parli! — Altre voci: No! no!*)

Io sono il più intimo amico che l'onorevole Taiani abbia nella Camera: non solo lo fui, ma lo sono, ed anche quando quest'amicizia fosse estinta, sarebbe per me una cosa sacra come le reliquie di un tempio.

Se egli ha diretto a me l'accusa che fece ad amici della Camera che tacevano, rifugiandosi sotto lo scudo di una doppia coscienza, sarà questo un argomento di rammarico per lui quando sentirà il giudizio che di lui rendo innanzi a tutta la Camera, al modo stesso che l'ho reso con tutti coloro che lo hanno accusato in questi giorni.

Il deputato Taiani è un uomo onesto, ardente per il bene, che nella lotta si getta anche a pericolo di perdere le sostanze e la vita. Ma nell'ardore dell'azione c'è un incendio che è luce e fumo ad una volta.

Io balzava dal mio seggio quando intesi enunciare la possibilità di una calunnia, non per la qualità di deputato dell'onorevole Taiani, ma pel suo carattere d'uomo e di cittadino, io respingo assolutamente il più lontano sospetto che il Taiani sia un calunniatore, che abbia affermato fatti falsi sapendoli falsi.

Ma d'altra parte io debbo dire che gl'inizi da cui ha dedotto la certezza di quei fatti, gli apprezzamenti che vi ha aggiunto sotto l'impressione di una passione anche generosa, sono apprezzamenti che io non posso dividere, sono apprezzamenti che io credo viziati dalla passione.

Ed il mio criterio è semplice, signori. Egli è venuto innanzi alla Camera col fiero sentimento di compiere un atto eroico di virtù. Ebbene questo non era che un'infrazione de'suoi doveri di magistrato (*Rumori a sinistra*), poichè non è lecito ad alcuno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

di farsi rivelatore dei segreti d'ufficio. (Bravo! a destra — Rumori a sinistra)

Or bene io dico, quando un uomo onesto, amante del suo paese, quale è il Taiani, confonde nella sua mente le idee più opposte e crede atto eroico di virtù la violazione dei propri doveri, questo esprime, signori, che i suoi apprezzamenti non si possono accogliere. Che, se quest'oggi ha rivolte a me le parole di una *doppia coscienza, morale e politica*, se ne dorrà lungamente ed avrà egli stesso una prova che la passione vela la serenità dei giudizi, e rende ingiusti anche verso gli amici più provati.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. (A destra) È strano, quando si tratta di questa parte, gridano: *parli! parli!* e poi non vogliono sentire gli altri.

Parli l'onorevole Crispi.

CRISPI. L'onorevole Massa mi ha imputato due proposizioni che non sono le mie.

La prima è questa, che io abbia asserito che egli colla sua mozione intendeva coprire i fatti denunziati.

Signori, quando io parlai, non ci fu una frase che potesse alludere ad un'imputazione così grave. L'onorevole Massa sa quale stima io abbia per lui, e che non avrei potuto certamente incolparlo di cosa che potesse offendere menomamente la sua persona.

Io dissi questo: se voi, invece di un'inchiesta parlamentare, farete un'inchiesta giudiziaria, nel pubblico potrà sorgere il sospetto che volete coprire di un velo i fatti denunziati in questa Camera. Io dissi che ad onore dell'onorevole Lanza e dei suoi colleghi, e per la dignità nostra, bisogna fare sui fatti medesimi un'inchiesta parlamentare.

La seconda imputazione è quest'altra. L'onorevole Massa mi appose che io abbia eccepita la cosa giudicata contro il procedimento di una Commissione d'inchiesta.

L'eccezione della cosa giudicata fu elevata dall'onorevole Donati; ed io la respinsi per quanto si riferisce ad un'inchiesta parlamentare, perchè il Parlamento è superiore a tutti; la respinsi poi per l'inchiesta che si farebbe dall'autorità giudiziaria, appunto perchè come lui io sono convinto che pei reati sui quali la sezione di accusa ha pronunciato non farsi luogo a procedimento, si può rifare il processo quando nuovi indizi e nuove prove vengono dedotte innanzi il magistrato ordinario.

Prima di chiudere questo breve discorso sui fatti personali, debbo fare una dichiarazione a nome mio e dei miei amici, i quali siamo presenti qui alla Camera. Per un sentimento di pura legalità noi non

ci siamo allontanati dall'Aula; ma io e tutti i miei amici politici non prenderemo parte al voto che la Camera darà dopo la presente discussione. In questa solenne occasione il voto apparterrà ai nostri colleghi di destra.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la metto ai voti.

PETRUCCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PETRUCCELLI. Voglio dichiarare che non siamo in numero.

PRESIDENTE. Qualora ciò fosse, non ne ha il diritto.

Metto ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Ora avverto la Camera che, di fronte alla risoluzione che fu presentata dall'onorevole Lanza ed altri deputati suoi antichi colleghi, come ministri, gli onorevoli Massa ed altri deputati hanno presentato quest'ordine del giorno, che rileggo:

« La Camera, considerando che i fatti esposti dall'onorevole Taiani a carico degli agenti di pubblica sicurezza di Palermo costituirebbero altrettanti reati speciali previsti dalle leggi penali, nei quali non può essere impegnata la responsabilità del Ministero sotto il quale sarebbero avvenuti, che l'onorevole Lanza ed i suoi colleghi si sono ispirati nella direzione della cosa pubblica al patriottismo del loro animo, promuovendo in Sicilia come nelle altre provincie, l'onesta applicazione della legge, dichiara che non è il caso di accogliere la domanda d'inchiesta firmata dall'onorevole Lanza e suoi colleghi nella precedente amministrazione, ed invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia a deferire all'autorità giudiziaria i fatti esposti dall'onorevole Taiani, perchè si proceda a termini di legge. »

Metto ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Ora ha da ritenere la Camera che la minoranza della Commissione aveva presentato un progetto di legge in ordine ad una inchiesta sulla Sicilia: la maggioranza invece proponeva un ordine del giorno, col quale la Camera era invitata a nominare una Commissione d'inchiesta parlamentare.

DEPRETIS, *relatore*. Dopo il voto di questa mattina, col quale la Camera ha approvato le disposizioni eccezionali sulla pubblica sicurezza, io dichiaro, a nome dei miei amici, di ritirare la proposta fatta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mantiene il controprogetto?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Accetto quello della minoranza della Commissione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

PRESIDENTE. Ritenga dunque la Camera che l'onorevole presidente del Consiglio dichiara di accettare il progetto della minoranza della Commissione.

La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti :

« Art. 1. È ordinata un'inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia e sull'andamento dei pubblici servizi.

« Art. 2. L'inchiesta sarà fatta da una Giunta composta di nove membri, dei quali tre saranno nominati dalla Camera dei deputati, tre dal Senato del regno, e tre con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

« La Giunta eleggerà fra i suoi membri il proprio presidente.

« Art. 3. Sono applicabili ai testimoni chiamati dalla Giunta le disposizioni di cui agli articoli 306, 364, 365, n° 3, 368, 369, n° 4, 370, n° 4, del Codice penale.

« Se il testimonio ritratta la falsa testimonianza o palesa il vero dinanzi alla Giunta, prima che contro di lui sia istituito procedimento penale, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà diminuita di uno a tre gradi.

« Art. 4. Entro un anno saranno presentati al Governo i documenti e la relazione dell'inchiesta, la quale verrà trasmessa alle due Camere del Parlamento e pubblicata.

« Art. 5. Per provvedere a questa inchiesta sarà stanziata nel bilancio 1875 del Ministero dell'interno, capitolo 53, la somma di lire 100,000. »

Ora la Camera deve dichiarare in qual modo intende nominare i membri che debbono far parte di questa Giunta.

Voci. Il presidente! il presidente!

PRESIDENTE. È impossibile. Non accetto.

CHIAVES. Perdonino, non è mica questione ora di occuparci di questo. Si tratta di uno schema di legge che ha da essere approvato ancora a squittinio segreto. Finchè la legge non sia definitivamente approvata, noi non possiamo occuparci della nomina della Giunta.

Quanto a me, lo dichiaro apertamente, sono decisamente contrario alla Commissione d'inchiesta. L'avrei ammessa, se si fosse potuto sospendere questa discussione, come era nella mia opinione; ma ora che la sospensione non si è ottenuta, dichiaro che sono contrario all'inchiesta, e aperta-

mente mi oppongo altresì a che ora ci occupiamo della nomina.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Chiaves, il progetto approvato dalla Camera non ammette ombra di opposizione. Io intendo che, quando sia approvato dagli altri rami del potere, la Camera non potrà essere più presente per eleggere questi tre membri, poichè la legge stessa non esiste, se non è approvata dagli altri poteri...

CHIAVES. Supponete che il Senato riducesse il numero di questi membri da tre a due, ad uno. Come può darsi che sia consentaneo al decoro di questa Camera, se li avesse già nominati?

PRESIDENTE. Non si può fare più presto, onorevole Chiaves.

SPANTIGATI. In questa questione mi pare davvero interessata la dignità stessa della Camera. No, non si può procedere alla nomina dei membri della Commissione prima che si sappia se questo progetto sarà divenuto legge: quale sarebbe infatti la condizione che si farebbe al decoro nostro se domani l'altro ramo del Parlamento non approvasse il progetto! stiamo dunque nella serietà: quando questo sarà legge, provvederemo a nominare la Commissione, o almeno vi provvederete voi.

BROGLIO. L'osservazione fatta dall'onorevole Chiaves non ammette risposta. È impossibile che la Camera nomini ora la Commissione per un'inchiesta che non è ancora stabilita, dacchè occorre il voto del Senato perchè la legge diventi esecutoria; ma niente impedisce, anzi tutto induce a fare un articolo il quale stabilisca il modo con cui questa Commissione debba essere eletta, e propongo che un articolo unico dica: « La nomina di questa Commissione è delegata alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati. »

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio propone un articolo addizionale, che è il seguente:

« La nomina di questa Commissione resta affidata alle due Presidenze, del Senato e della Camera dei deputati. »

Ma bisogna dare alla sua proposta un'altra formola, perchè altrimenti parrebbe che anche i tre membri da nominarsi dal Governo debbano invece essere nominati dalle due Presidenze.

Bisognerebbe dire così :

« I membri dei due rami del Parlamento che faranno parte di questa Commissione saranno nominati dalle rispettive Presidenze. »

BROGLIO. Benissimo! Accetto questa formola.

PRESIDENTE. L'onorevole Tenca propone questa redazione:

« I componenti di questa Commissione di nomina

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

del Senato e della Camera dei deputati saranno scelti dalle rispettive Presidenze. »

CHIAVES. Debbo chiarire un dubbio che io ho.

La nomina delle Commissioni è cosa interna, e non so se un ramo del Parlamento possa, anche in una legge, imporre all'altro la nomina d'una Commissione. (*Rumori*)

Io propongo quindi la questione pregiudiziale.

PUCCIONI. Io non riesco a comprendere il dubbio dell'onorevole Chiaves.

Qual è la proposta che è stata letta? Si riassume in due parole.

Il Senato e la Camera delegano ai rispettivi presidenti, od agli uffizi di Presidenza, codesta nomina. Se il Senato non crederà di approvare questa nomina della Commissione, vuol dire che esso modificherà l'articolo. Non è un atto interno che noi facciamo, è un atto legislativo, pel quale occorre il concorso del Senato e della Camera dei deputati: ci è nulla di obbligatorio. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Rileggo questo articolo 6 proposto dall'onorevole Tenca:

« I componenti di questa Commissione di nomina del Senato e della Camera dei deputati saranno scelti dalle rispettive Presidenze. »

Metto ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

FERRARI. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARI. Mi permetta la Camera una spiegazione.

Io dichiaro che voterò regolarmente oggi come ho sempre votato. (*Bravo! a destra*) Quale sia il mio voto voi lo indovinate: sarà negativo. Io non voglio fare nessuna protesta che riesca poi ad una semplice ostensione; dirò solamente come oggi io sia amaramente contristato trovandomi solitario in questi due compartimenti disertati da quasi tutti i miei colleghi della sinistra. Io non fui mai più afflitto, e se voto, lo faccio, per così dire, a causa di un' inferiorità mia a fronte degli assenti.

Gli assenti sono uomini che hanno esposto la loro vita e speso il loro sangue per liberare le Due Sicilie. Essi hanno ultroneamente costituito il regno per moto proprio, l'hanno raddoppiato per propria iniziativa, e siccome hanno fatto promesse grandi e generose alle popolazioni del Mezzogiorno, si trovano compromessi, o temono di aver esposta la propria responsabilità, e credono che l'esito non corrisponda all'aspettativa. Essi adunque si astengono. Tra essi molti sono Siciliani, e sarebbe farvi torto il dirvi le ragioni superiori e i riguardi che loro vietano di essere presenti. Quanto a me, io non sono che un semplice cittadino, e non sono solo in questa mia parte. Io non sono che un semplice citta-

dino che cammina coi suoi concittadini. Quando nel mio paese nativo si è aperto un Parlamento, subito vi entrai, e presi il mio posto, ed occupo qui a Roma il posto che occupava a Torino, che occupava a Firenze.

Intendo la vostra politica; non l'adotto, ma l'intendo. Spinti da una crudele necessità, voi avete voluto tutto unificare, voi avete desiderato che l'uniformità fosse assoluta e che tutto dipendesse da un unico centro. Voi avete voluto improvvisare una Francia; sul suolo frastagliato dell'Italia...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Ferrari, questo non ha che fare colla questione.

FERRARI. Ne nacquero degli inconvenienti gravissimi, e senza permettermi alcuna accusa, anzi supposto che il Governo fosse composto di santi, e fosse pure migliore della repubblica di Platone, i disordini sui quali voi deliberate devono accadere necessariamente, astrazione fatta dalla vostra volontà. Tanto richiedeva l'unità.

Ma adesso debbo farvi notare che se accadono degli avvenimenti, la libertà protesta, si delibererà a nome della libertà. Se non che nessuno tema che si sciogla l'Italia e che la Sicilia vogli verso l'Africa, che le diverse provincie si decompongano; le sono tutte fantasmagorie da lasciare ai giornali legittimisti o clericali; no, noi non ricadremo più nel passato, perchè più non esiste; pensiamo adunque da uomini liberi all'avvenire, e perciò voto come semplice cittadino, senza proteste, ma senza disdette e senza concessioni. (*Bene! Bravo!*)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FERROVIARI DI URGENZA.

PRESIDENTE. Rammenta la Camera che nella seduta di questa mattina, a titolo d'urgenza fu presentato il progetto di legge intorno a taluni provvedimenti ferroviari d'urgenza e la Camera ha deliberato che la discussione avesse luogo oggi stesso.

Darò lettura del progetto di legge.

(*Il segretario Pissavini legge il progetto di legge.*)

È aperta la discussione generale.

L'onorevole Consiglio ha la parola.

CONSIGLIO. Io mi oppongo a che si discuta oggi questo progetto di legge.

Tutti quei pochi che si sono potuti trovare alla seduta di stamattina hanno potuto vedere il procedere, che dirò strano, per non dire un'altra parola, con cui si è portato all'ordine del giorno questo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

Questo progetto di legge è stato presentato al tocco, durante la seduta di questa mattina, e solamente alle tre ci è stata distribuita la relazione.

Ecco perchè io pregherei la Camera a volere rimandarlo a domani.

Il progetto di legge ha due parti. Con una si provvede al proseguimento dei lavori delle Calabro-Sicule, stanziando nuovi fondi nel bilancio che alla fine di luglio, secondo ciò che diceva l'onorevole ministro dei lavori pubblici, vengono a cessare.

Se la Camera vuol passare alla discussione e votazione di questa parte, io non ho alcuna difficoltà, imperocchè si può dire un progetto d'ordine, e se nei bilanci avessimo stanziata una somma maggiore per le spese imprevedute di quella che vi è iscritta il Governo potrebbe fare la spesa che ci si domanda, senza venire alla Camera a chiedere l'approvazione del progetto di legge.

Ora di che cosa si tratta? Si tratta che noi abbiamo votato una legge per fare la rete delle Calabro-Sicule.

La somma approvata per questa rete non era corrispondente e non poteva esserla, dappoichè la Camera quando approvò quel progetto non aveva innanzi a sè neppure gli studi di massima. La Camera cosa intese di approvare allora? La Camera allora votava di approvare, secondo me, la esecuzione della rete delle Calabro-Sicule qualunque fosse stata la somma.

Ecco perchè, vedendo noi questo stanziamento, non votiamo alcuna proposta nuova. Invece se noi approviamo l'altro articolo che riguarda il cambio delle obbligazioni comuni della società delle Romane con 15 lire di rendita, noi verremmo, secondo me, ad approvare le convenzioni senza che non solo non siano state discusse, ma senza che ne sia stata distribuita neppure la relazione.

Io non credo che abbia bisogno di molte parole per dimostrare questo fatto. Basterà considerare che le obbligazioni comuni non sono altro che i più grossi debiti della società delle Romane.

Ora, domando io: se noi compriamo le obbligazioni, vale a dire se paghiamo i creditori delle Romane, non dobbiamo noi venire necessariamente al riscatto?

Permettetemi che io mi spieghi con un esempio. Se noi dovessimo comprare un podere e se pagassimo tutti i debiti che lo gravassero, potremmo noi dire: vedete, noi non abbiamo ancora deliberato se vogliamo o no comprarlo?

Noi non sappiamo se pagando tutte le obbligazioni paghiamo più di quello che valgono le ferrovie romane, perchè questo sarebbe un fatto da verificarsi, cosa che noi non abbiamo fatto non solo, ma

non sappiamo neppure di che si tratta, non avendo neanche veduto la convenzione.

Approvando l'articolo 1 del progetto noi avremmo fatto anche di più che approvare la convenzione.

Noi dopo di avere cambiato le obbligazioni, cioè accettati i maggiori debiti delle Romane, potremmo essere obbligati ad accettare condizioni più onerose della convenzione.

La società, dopo che noi avremo pagate le obbligazioni, potrebbe imporci quella condizione che più gli piacesse.

Quale è la ragione per cui la società delle Romane oggi forse si contenterebbe delle convenzioni? Perchè sa che noi abbiamo l'alternativa del riscatto e quella del fallimento. Ora io dico: quando noi avremo pagato le obbligazioni, allora la società delle Romane, non temendo più che noi possiamo farla fallire, ci potrebbe domandare quel prezzo che gli pare.

È vero che col fallimento noi ci creeremo dei pericoli, ma potremmo anche guadagnare, perchè oltre delle azioni probabilmente non pagheremmo neanche le obbligazioni.

Si parla di questo fallimento, ma sono oramai quattro semestri che le obbligazioni non sono pagate, e la società che da tanto tempo ci spaventa col fallimento non è ancora fallita. Io credo che rimandando l'articolo 1 del progetto di legge al novembre noi troveremo le cose nello stato in cui sono oggi, poichè non vi sono per la società ragioni pressanti. Ha aspettato quattro semestri può aspettarne anche un altro.

Finalmente nella relazione si dice: ma vedete, voi guadagnerete 20 milioni cambiando oggi le obbligazioni.

La semplice osservazione dello stato in cui oggi si trova la questione persuaderà la Camera che questi 20 milioni noi non li guadagneremo. La società delle Romane non ha ancora deliberato sulla nuova proposta fatta dalla Commissione. Ora, io credo che tutti i possessori delle obbligazioni aspetteranno prima che la società deliberi. Se la società delibera il riscatto allora nessuno verrà al cambio aspettando l'approvazione della Camera per avere anche gli interessi.

Il solo caso pel quale essi accetterebbero questa proposta che noi loro facciamo, sarebbe quello che la società non accettasse la convenzione.

Avrei mille altre ragioni da addurre, ma me ne astengo, perchè m'accorgo che la Camera è stanca. Però, voglio fare presente un altro precedente; e mi rivolgo a quello che è stato detto, nella relazione delle Romane, dall'onorevole ministro dei lavori pubblici riguardo alla discussione del 1870. Quella di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

scussione certamente fu più regolare, ma pure fu affrettata, eppure sapete cosa ci dice l'onorevole Ministro nella convenzione? Ci dice che quella convenzione ci fece perdere 60 milioni.

Prego perciò la Camera di accettare la mia proposta, e che si discuta e voti l'articolo 2 e si rimandi l'articolo 1 per non andare incontro a perdite per poi deplorarle quando non vi è più rimedio.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Consiglio ha ben compreso che di questo disegno di legge, formolato in modo così restrittivo, non può darsi colpa a nessuno.

Se io avessi immaginato che a quest'ora non fosse stato possibile trattare le questioni ferroviarie, avrei accettato l'articolo che è qui proposto e che ci era stato offerto dalla Commissione due mesi e mezzo or sono, mentre tutti i membri della Commissione si trovavano discordi di opinione sugli altri punti, erano tuttavia unanimi nel proporre quest'articolo al Governo. Allora l'avrei accettato di buon grado; oggi l'accetto ancora, perchè, secondo me, non compromette affatto le questioni avvenire e dà allo Stato un grandissimo vantaggio.

Quanto all'articolo 2, debbo dire che non so come sia possibile che lo Stato proceda nei lavori delle Calabro-Sicule senza inscrivere in bilancio 15 milioni. Se si trattasse di una piccola somma direi che la si può prelevare sulla categoria delle spese imprevedute, ma non potrei ciò fare per l'ingente somma di 15 milioni, e sarei costretto a sospendere tutti i lavori delle ferrovie.

Per non turbare la Camera non ho creduto opportuno di parlare dei mezzi di Tesoro che possono essere necessari a far fronte a questa spesa di 15 milioni; ne parleremo quando tornerà a riunirsi la Camera. Questa è una spesa nuova alla quale non si è potuto pensare prima, perchè, secondo noi, doveva essere fatta dalla società che intraprendeva l'esercizio della ferrovia, ma la necessità ci obbliga ora ad addossare questi 15 milioni all'erario, e sebbene sia chiaro, lo dico perchè naturalmente va ad accrescere il disavanzo.

Faccio poi espressa riserva che al riaprirsi della Sessione verrò alla Camera per chiedere i mezzi di far fronte a questa spesa, e prego l'onorevole relatore di voler completare le mie idee.

SELLA. (*Presidente della Giunta*) Quanto al secondo articolo, consente anche l'onorevole Consiglio che non ci può essere persona che ne contesti la necessità. Non può venire in capo ad alcuno che si possano interrompere i lavori e mandare via i lavoranti che sono addetti alle ferrovie calabro-sicule, imbarcando lo Stato in una spesa d'inden-

nità di cui sarebbe difficile misurare la portata, imperocchè è notorio che il ministro dei lavori pubblici a questo punto ha consumato tutto ciò che è stanziato in bilancio per le ferrovie calabro-sicule.

Per conseguenza, la necessità del progetto di legge è evidente.

Veniamo ora al primo articolo, il solo che si contesti. Signori, mi permetterete di dire di che si tratta.

Le obbligazioni delle ferrovie romane, quelle che non sono garantite altrimenti, le ordinarie, oggi, sebbene abbiano annesse quattro cedole semestrali scadute, hanno un valore inferiore al corso del Consolidato, il quale non ha arretrati di cedole da pagare. Ciò vuol dire, per conseguenza, che, sebbene vi siano quattro cedole annesse, le quali valgono dieci lire, tuttavia il valore di queste obbligazioni è inferiore al valore di eguale cartella del Consolidato, che non ne ha alcuna. E perchè questo, o signori? Vi è la sua ragione. Questa ragione sta non soltanto in ciò, che da due anni, come è notorio, la società delle ferrovie romane non ha potuto fare il servizio completo di queste obbligazioni, e, non avendolo potuto fare completo, l'ha dovuto sospendere per tutte, ma sta anche essenzialmente, agli occhi della vostra Commissione, in ciò, che, anche quando si venisse ad una liquidazione, se volete, ad un fallimento della società, non è già che alle obbligazioni non rimarrebbe più nulla. Alcuni dei membri della Commissione stimano che rimarrebbe a queste obbligazioni una tanta parte di reddito da equivalere forse ai quattro quinti del reddito stesso.

Quindi il prezzo che attualmente si paga per queste obbligazioni, è certo notevolmente inferiore al corso della rendita, perchè, non ostante l'aggiunta delle cedole maturate, il corso loro non supera quello della rendita. Se vi si pensa un poco, si vede che in realtà rappresenta un valore un po' maggiore di ciò che, secondo la estimazione di parecchie persone competenti, spetterebbe a queste obbligazioni anche in caso di fallimento.

CONSIGLIO. I quattro quinti?

SELLA. Quattro quinti è secondo alcuni di noi il valore vero, ma è naturale che in previsione del riscatto il valore di Borsa sia un po' maggiore del vero.

Per conseguenza, o signori, la condizione delle cose è la seguente: se si viene ad approvare il riscatto come il Ministero ha proposto non solo, ma come tutti quanti gli uffici hanno approvato, come la Commissione precedente alla nostra (che pur sapete veniva per molte parti di questo progetto di legge a conclusioni molto diverse da quelle del Go-

verno) pure approvava, quale sarebbe il risultato? Che il giorno dopo l'approvazione del riscatto, voi dovrete ai detentori di queste obbligazioni dare, non solo le cedole che si stanno maturando, ma dare ancora tutti gli arretrati.

Invece, se voi accettate la nostra proposizione, evidentemente la condizione si migliora di molto per l'erario. Imperocchè, che cosa dice il progetto di legge? Si fa facoltà al ministro delle finanze che, se viene un detentore di obbligazione di 5 lire di rendita, con quattro cedole già maturate attaccate, vale a dire 10 dieci lire già maturate, gli possa dare in cambio una cartella di Consolidato, la decorrenza della cui cedola parta, non già da due anni indietro, ma dal 1° gennaio 1875. In altre parole, ai valori attuali di piazza dovrebbero tutti i detentori di queste obbligazioni correre a questo cambio, e in tal caso vi sarebbe una differenza a pro dell'erario di niente meno che circa 20 milioni. Vede quindi la Camera che vale la pena di trattenersi cinque minuti, malgrado le angustie di tempo in cui tutti quanti siamo. E dall'altra parte, anche ammesso (io tengo molto a fare questa dichiarazione) che il riscatto più tardi non si facesse, il rischio a cui la finanza sarebbe esposta non sarebbe molto ragguardevole; imperocchè, come già ho detto, l'attivo che pure rimarrebbe, anche nel caso peggiore di fallimento, per queste obbligazioni non è molto inferiore a ciò che si darebbe colla legge che si propone.

Quindi, o signori, in poche parole, il rischio per le finanze, qualunque debba essere la sorte del riscatto delle Romane, non è molto grande; ma dall'altra parte, se il riscatto è ammesso, come fu ammesso da tutti gli uffici e Commissioni che si sono occupate di questa faccenda, vi è un guadagno ragguardevole per l'erario. Ed è perciò che la Commissione, la quale già aveva, come ha notato il presidente del Consiglio, da due mesi o due mesi e mezzo consigliato che intanto si adottasse questo articolo, non ha esitato questa mattina a raccomandare l'adozione di questo articolo, non perchè ami fare pressioni o profittare dei momenti di premura, ma perchè ha il convincimento che si rende un notevole servizio alla finanza, un servizio che non costa sacrificio nessuno, ed a noi parrebbe proprio follia se ci separassimo senza votare questo articolo come fu proposto dal Ministero. (*Conversazioni generali*)

MAUROGONATO, *relatore*. Io trovo pienamente giustificato il mio buon amico, l'onorevole Consiglio, se la brevità della relazione che ho presentata non gli ha permesso di valutare tutta l'importanza della proposta.

Il concetto che ispirò la legge che stiamo esaminando era stato già manifestato dalla Commissione, come fu già detto dall'onorevole nostro presidente, da oltre due mesi, ed avevamo deliberato di comprenderlo nel progetto di legge, la cui relazione è sotto stampa e sarà fra poco distribuita.

La strettezza del tempo obbligò il Ministero a proporlo oggi, e non mi furono concessi che pochi minuti per scrivere quelle poche righe di relazione, che prego la Camera di giudicare con indulgenza.

Debbo dichiarare francamente che la cosa la quale più mi urtava i nervi nella convenzione colle ferrovie romane era appunto questa, che lo Stato era costretto a perdere 20 milioni senza alcun plausibile motivo, inquantochè i possessori di obbligazioni le hanno comperate, in generale, ad un prezzo inferiore al corso attuale; esse furono emesse ad un prezzo bassissimo, e, fatto il riscatto, i possessori, non solo ricaverebbero il prezzo attuale, ma guadagnerebbero per giunta quattro cedole arretrate. Lo ripeto, appena il Parlamento avesse deliberato di riscattare le ferrovie, i possessori di obbligazioni otterrebbero, in confronto al prezzo attuale già abbastanza elevato, un guadagno di 20 milioni, ottenuto intieramente a nostre spese, senza aver fatto niente per meritarlo.

Ora, noi dovevamo considerare se lo Stato correva alcun rischio nel fare l'operazione proposta, ma rischio non ve n'è alcuno in qualsiasi ipotesi.

Se si trasformasse la società delle Romane, e si convertisse in un'altra società, egli è certo che i nuovi azionisti dovrebbero prima di tutto pagare i debiti che hanno priorità, vale a dire le obbligazioni non solo, ma ben anco gli interessi arretrati sulle mefimesime. In quel caso lo Stato guadagnerebbe a spese della nuova società 20 milioni, se l'acquisto di tutte le obbligazioni avesse luogo secondo è proposto. Io prego l'onorevole Consiglio a considerare che anche la Commissione precedente appoggiava in massima il riscatto, e che questo fu approvato anche dall'assemblea delle ferrovie romane, salvo piccole modificazioni, sulle quali è più che probabile il definitivo consenso.

Adunque, se il Governo riscatta, secondo il convenuto, esso guadagna egualmente 20 milioni, nell'ipotesi che tutti gli obbligazionisti venissero a fare il cambio con rendita; altrimenti guadagnerà in proporzione del loro concorso.

Ma facciamo l'ipotesi peggiore, cioè che la società fallisca. Anche in tale caso lo Stato riavrebbe il suo. Esso diverrebbe acquirente della strada, e naturalmente sborserebbe meno, perchè le obbligazioni acquistate andrebbero a difalco del prezzo. E che la cosa sia così è facile il provarlo, imperoc-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

chè il ministro, nell'ultima sua relazione, calcolava il valore dei 1614 chilometri delle ferrovie romane in 471 milioni, vale a dire 292,000 lire al chilometro.

Le obbligazioni comuni, delle quali si tratta, importerebbero complessivamente 379 milioni; ma vi prego di notare che noi non le paghiamo al cento per cento; noi offriamo una rendita che vale il 75 per cento, e per conseguenza i 379 milioni si ridurrebbero a 284, vale a dire noi compreremmo le strade a 176,200 lire a chilometro.

Ora è possibile che le ferrovie romane valgano meno di 176,200 lire al chilometro? Io non lo credo.

Fatte adunque tutte le ipotesi, il Governo rischia nulla; ed è per questo motivo che la Commissione ha sempre studiato se ci fosse modo di riuscire a non perdere questi 20 milioni delle cedole arretrate. Ma per quanto noi avessimo maturamente meditato su questo argomento, non siamo mai giunti ad alcuna conclusione.

Ed invero, per riscattare le ferrovie ad un prezzo per noi vantaggioso basta il voto degli azionisti, i quali a maggioranza di suffragi possono deliberare di contentarsi di ricevere una parte del capitale esborsato, ma per sottrarre qualsiasi cosa agli obbligazionisti, bisogna convenire ad uno ad uno con tutti, il che è impossibile; e perciò abbiamo concluso che fosse utile di accordare al Ministero la facoltà di offrire le lire quindici di rendita consolidata per ogni obbligazione fruttante 15 lire d'interesse, coll'abbandono delle cedole arretrate, perchè indirettamente verremmo, se non in tutto, almeno in parte, a raggiungere il nostro scopo.

Però abbiamo voluto concedere questa facoltà solo a tutto ottobre prossimo venturo, precisamente perchè alla riapertura della Sessione la Camera possa sapere in qual modo l'operazione sia stata liquidata.

Stretti da questo termine perentorio, i proprietari delle obbligazioni saranno più facilmente spinti a risolversi a fare il cambio sollecitamente.

Noi concludiamo adunque ripetendo che crediamo di conciliare un grande interesse per l'erario, abilitando il Ministero a fare quest'acquisto. Noi crediamo che riusciremo a raggiungere il nostro scopo, perchè quelli che posseggono le obbligazioni saranno ben felici di avere in cambio un titolo che frutta interesse fino dal 1° gennaio 1875 e che è negoziabile prontamente in tutte le Borse.

CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati a riprendere i loro posti.

Parli, onorevole Consiglio.

CONSIGLIO. La debolezza della mia voce, l'ora tarda e la stanchezza della Camera non mi permettono di dire che brevissime parole. Mi preme solo di far osservare che tanto il discorso dell'onorevole Sella quanto quello dell'onorevole Maurogò nato hanno dimostrato perfettamente la mia tesi, vale a dire che la Camera non poteva approvare quest'articolo senza prima esaminare la convenzione. L'onorevole Sella ha detto pure che se il fallimento delle Romane succedesse, le obbligazioni varrebbero quattro quinti del valore di oggi; ora noi pagandole intiere le paghiamo un quinto di più. Non aggiungo altro.

L'onorevole presidente del Consiglio non ha compresa la mia proposta, l'onorevole Sella l'ha rettificata. Io diceva che la Camera accettasse la discussione dell'articolo 2 e rimandasse quella dell'articolo 1; ed ora non mi resta che a pregare la Camera perchè respinga l'articolo 1 ed approvi l'articolo 2.

SELLA. (Presidente della Giunta) Io torno a ripetere che la questione è in questi termini: che se il riscatto delle Romane non si fa, il rischio delle finanze non è grande cosa; invece se il riscatto si fa, ed io vedo che tutti gli uffici, tutte le Commissioni hanno consigliato che si facesse, c'è questa differenza, come ho detto, di 20, anzi di 22 milioni lordi di ricchezza mobile se tutte le obbligazioni venissero al riscatto. Ma vi ha un altro vantaggio ancora che non ho notato. Gli undici milioni circa di reddito che attualmente si hanno in queste comuni obbligazioni sono al 3 per cento rimborsabili alla pari; per conseguenza il capitale nominale che si deve rimborsare è di 33 volte e un terzo il reddito, cioè di 366 milioni; mentre il capitale nominale corrispondente al consolidato in cui si convertirebbero non è che di 20 volte 11 milioni, cioè 220 milioni.

C'è qui una differenza che a prima giunta pare che sia *in nube*, ma effettivamente, quando si tratta dei titoli che si devono rimborsare alla pari, la differenza viene a carico del Tesoro.

Ora, come si fa, signori, perchè siamo un poco stretti dal tempo, a non adottare un provvedimento che dovrebbe produrre questo risultato? E dico dovrebbe, imperocchè noi vediamo che il corso dei prezzi rende presumibile la buona riuscita della operazione del ministro delle finanze, e poi, o signori, dobbiamo anche presumerlo, imperocchè evidentemente l'adozione di questi articoli avrebbe dovuto essere applaudita dagli onorevoli oppositori del Ministero, perchè, non lo nascondo, diminuisce l'urgenza dell'adozione del riscatto delle Romane.

Se lo sapranno bene i detentori delle obbligazioni, perchè se in realtà qualche rischio c'è, il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

rischio sta nella dilazione, rischio che non sarebbe piccolo quando si entrasse nella via del fallimento.

Quindi si tratta di una operazione ragionevole, di una operazione che deve probabilmente, non dico nella totalità, ma in proporzione abbastanza notevole, riescire, la quale in un caso non produce grandi rischi, e nell'altro assai più probabile, produce vantaggi abbastanza importanti per la finanza.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io non fo che una breve dichiarazione.

Prego la Camera di considerare che senza i due provvedimenti contemplati in questo progetto di legge, il ministro dei lavori pubblici si troverebbe, volendo rimanere a questo posto, nei più grandi imbarazzi.

Tutti convengono sulla necessità di continuare i lavori delle Calabro-Sicule; si sa che il fondo stanziato in bilancio basta appena per pagare i lavori eseguiti nel primo semestre, e se non ne sono dati altri, i lavori si dovrebbero sospendere dentro luglio prossimo assolutamente.

Quanto al vantaggio delle finanze per l'altro provvedimento, e l'onorevole Sella, e l'onorevole Maurogonato ne hanno fatto la più chiara, la più limpida dimostrazione; questa non è una risoluzione improvvisa, è un affare studiato da lunga pezza; la Commissione lo proponeva al Governo fino da due mesi fa, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio; se il Governo non si è risoluto di venire innanzi alla Camera a proporre la deliberazione, è stato, perchè riteneva che le convenzioni si discuterebbero, nè poteva accettare la discussione sopra di questo provvedimento così isolato senza riconoscere prima del tempo l'impossibilità di discutere le convenzioni.

Ma alle ragioni che ha addotte l'onorevole Sella io ne voglio aggiungere un'altra in favore di quest'ultimo provvedimento.

Se la Camera adotta il primo articolo di questa legge, le sorti delle Romane rimangono nelle mani del Governo; io non ho timore del fallimento.

Al contrario senza di questo provvedimento il fallimento potrebbe venire, e le conseguenze ognuno le può prevedere.

Perciò io scongiuro la Camera di adottare questo progetto di legge nelle sue due parti, perchè la prima riuscirà molto vantaggiosa alle finanze, e la seconda è assolutamente indispensabile per l'andamento del servizio pubblico.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Da ora e fino a tutto ottobre 1875 è data facoltà al ministro delle finanze di applicare

alle obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n° 1834, serie seconda, con che però le obbligazioni siano consegnate con tutte le cedole scadute e non soddisfatte e il godimento della rendita da darsi in cambio decorra soltanto dal 1° gennaio 1875. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.
(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzato l'aumento di 15 milioni alla somma inscritta al capitolo 137 del bilancio dei lavori pubblici pel 1875. »

(È approvato.)

È stata presentata la relazione intorno alle operazioni elettorali del collegio di Levanto.

Questa relazione sarà depositata in Segreteria.

La Camera intende di tenere seduta domani?

Voci. No! no! Sì! sì!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io desidererei che la Camera tenesse seduta. Io spero che sarà in numero. Ci sono degli affari che premono; per esempio, il progetto di legge che riguarda la società *La Trinacria*. È una cosa interessante che io non vorrei vedere abbandonata.

Domani quindi si potrebbe tenere seduta: se poi la Camera non sarà in numero, il Governo avviserà il da farsi.

PRESIDENTE. Allora domani si terrà seduta, e l'ordine del giorno sarà il seguente:

1° Autorizzazione al Governo di anticipare lire 5,000,000 in Buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore *La Trinacria*.

2° Approvazione di una convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari.

3° Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata, a sezione ridotta, dalla stazione di Ciampino sulla linea Roma-Napoli a Nemi.

4° Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà così fissato l'ordine del giorno per domani.

Voci. Sì! sì!

MASSA. Io faccio osservare che, oltre i progetti di legge di cui ha fatto cenno l'onorevole nostro presidente, ve ne sono altri di cui le relazioni sono già stampate, che non possono dare luogo a discussione, e che potrebbero essere messi all'ordine del giorno di domani, come, per esempio, quello per la vendita dei beni demaniali.

Voci. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i deputati, siccome si tratta ora

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1875

di una votazione assai importante, a non presentarsi a votare se non man mano che sono chiamati; e siccome alcuni deputati hanno dichiarato di votare alcuni di essi progetti, ed astenersi per altri, così li prego, quando si presentano, a voler dichiarare su quali votano, e su quali si astengono.

Si procede dunque alla votazione.

(Il segretario Massari fa l'appello nominale.)

Risultamento delle votazioni sopra i seguenti disegni di legge:

1° Per opere idrauliche, onde preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere:

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	198
Voti contrari	57

(La Camera approva.)

2° Per provvedimenti straordinari di sicurezza pubblica:

Presenti	255
Votanti	241
Maggioranza	128
Voti favorevoli	209
Voti contrari	32
Si astenero	14

(La Camera approva.)

3° Inchiesta sulle condizioni della Sicilia:

Presenti	255
Votanti	243
Maggioranza	128
Voti favorevoli	195
Voti contrari	48
Si astenero	12

(La Camera approva.)

4° Provvedimenti ferroviari d'urgenza:

Presenti	255
Votanti	250
Maggioranza	128
Voti favorevoli	222
Voti contrari	28
Si astenero	5

(La Camera approva.)

Domani seduta pubblica alle ore due.

La seduta è levata alle 7 45.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

1° Anticipazione di una somma alla società di navigazione *La Trinacria*;

2° Convenzione per la costruzione della ferrovia da Treviglio a Rovato;

3° Convenzione per la concessione di una ferrovia da Ciampino a Nemi;

4° Lavori di bonificazione di terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara;

5° Alienazione di fabbricati demaniali in Roma ed in Torino.

